

XLV.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni. = Domande e istanze del deputato Melchiorre, in ordine alla discussione del nuovo regolamento della Camera — Osservazioni e proposte dei deputati Pianciani, Lazzaro, Toscanelli, Di Rudinò, Maurigi, Comin, Plutino Agostino e Corte — Spiegazioni del presidente — A proposta del deputato Plutino Agostino, la discussione del regolamento è fissata al 21 corrente mese. = Congedi. = Il deputato Mussi Giuseppe presenta la relazione sullo schema di legge intorno alle incompatibilità parlamentari. = Lettura della proposta di legge del deputato Frisari, per l'abolizione della tassa sul macinato — Ne è rinviato lo svolgimento alla tornata del 16 corrente mese. = Annullamento dell'elezione del collegio di Caccamo. = Svolgimento dell'interrogazione dei deputati Mussi Giuseppe, Antongini ed altri, intorno a deliberazioni prese dalla Giunta e dal Consiglio municipale di Milano — Risposte del ministro dell'interno — Dichiarazioni personali del deputato Fano — Repliche del deputato Mussi Giuseppe. = Svolgimento dell'interrogazione dei deputati Cavallotti e Marcora, sopra misure di rigore prese contro i coniugi Malon, proscritti politici — Risposte e repliche del ministro dell'interno e del deputato Cavallotti. = Si riprende la discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali — Considerazioni in favore, del ministro guardasigilli. = Annunzio del deposito alla Segreteria delle relazioni della Giunta sulle elezioni dei collegi di Teano e di Montecorvino Rovella.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Si dà comunicazione del sunto delle petizioni giunte ultimamente alla Camera.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

1383. Panzai Paolo, già sacerdote cappuccino, condannato alla sospensione perpetua *a divinis* e a 12 anni di reclusione dalla Inquisizione Romana per i suoi scritti liberali, sottopone alla Camera una lunga serie di fatti e di vari documenti perchè voglia prenderli in considerazione, e stabilire in suo favore un adeguato assegno vitalizio.

1384. L'Associazione Costituzionale di Venezia invia una petizione di adesione a quelle presentate dalle rappresentanze provinciali venete contro il progetto di legge per la riunione in un solo dipartimento catastale dei territori lombardo-veneti di nuovo censo e diretta ad ottenere che l'aliquota fissata dalla legge 28 maggio 1867 a carico delle provincie venete non sia mutata che colla nuova legge di perequazione generale.

1385. Il municipio dell'isola di Capraia fa istanza perchè si provveda all'aumento degli approdi a quell'isola per parte dei piroscafi postali.

1386. Postiglione Giovanni Battista, ufficiale di fanteria in ritiro, si rivolge alla Camera onde ottenere di essere liberato dalla ritenuta che gli è fatta sulla sua pensione e di essere fregiato della medaglia al valore militare.

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

FAMBRI. Io pregherei la Camera di volere accordare l'urgenza alla petizione di numero 1384, e decretarne il rinvio alla Commissione incaricata di studiare e riferire sul progetto di legge per la riunione in un solo dipartimento catastale dei territori lombardo-veneti di nuovo censo.

PRESIDENTE. Se non si fa opposizione, questa petizione sarà dichiarata d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

Quanto poi all'essere la medesima trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per la riunione in un solo dipartimento

dei territori lombardo-veneti di nuovo censo, non è d'uopo di speciale deliberazione, essendo simili invii stabiliti dal regolamento.

MELCHIORRE. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare; ma vuol ella mutato l'ordine del giorno?

MELCHIORRE. No; domando solo un chiarimento.

La Camera ricorda che due o tre giorni sono essa dispose che la discussione del nuovo regolamento avesse luogo in questa seduta.

Siccome tra le materie segnate all'ordine del giorno di questa seduta non trovo indicata la discussione del regolamento della Camera, domanderei, se non si crede indiscreta questa domanda, di sapere quando si vorrà discutere questo progetto di regolamento, e se l'urgenza di questa discussione sia ancora riconosciuta dall'onorevole presidente della Camera.

PRESIDENTE. La Camera ordinò che fosse messa all'ordine del giorno del 6 febbraio la discussione del progetto del suo nuovo regolamento.

Questo fu stabilito appunto per dare tempo alla Commissione ed all'onorevole presidente del Consiglio di prendere i dovuti accordi.

Duolmi che non siano presenti ancora i componenti quella Commissione; quando essi saranno presenti, l'onorevole Melchiorre potrà conoscere il motivo per il quale detta discussione non fu posta all'ordine del giorno d'oggi.

MELCHIORRE. Ringrazio l'onorevole Presidente della premura colla quale egli ha soddisfatto alla mia curiosità.

(Entra nell'aula il deputato Pianciani, presidente della Commissione per il regolamento della Camera.)

PRESIDENTE. *(Rivolto all'onorevole Pianciani)* L'onorevole Melchiorre, con la sua solita diligenza, ha avvertito che nell'ordine del giorno dell'odierna seduta non appare la discussione del progetto di regolamento della Camera. Io ho risposto al nostro onorevole collega che appena fossero presenti i componenti la Giunta incaricata dello esame di quel progetto sarebbero date a lui le risposte convenienti.

Onorevole Pianciani, le do adunque la parola.

PIANCIANI. Se l'onorevole Melchiorre fosse stato meno diligente, ed avesse aspettato che procedesse la seduta, avrebbe avuto l'occasione di sapere la ragione per la quale non è apparsa nell'ordine del giorno la discussione del progetto di regolamento della Camera.

La Commissione, onorata dal voto della Camera, per mezzo del suo presidente, di studiare questo

progetto di regolamento, si è occupata con tutta la premura del suo ufficio, ed ha redatta una relazione; prima però di sottoporla alla discussione della Camera, ha creduto di prendere dei concerti col presidente del Consiglio, onde trovarsi d'accordo sopra quel progetto. Ed in moltissime cose abbiamo potuto trovarci pienamente consenzienti.

Una questione, la maggiore, era quella relativa alla conservazione degli uffizi, o la sostituzione ai medesimi di un diverso sistema.

Su questa questione nasceva necessariamente il dubbio nel sapere quale fosse veramente l'idea della maggioranza.

Giacchè tutti lo sapete, o signori, più volte la Camera è entrata in questa discussione, e la maggioranza più volte si è mostrata favorevole all'uno o all'altro sistema.

Questo fu il motivo che indusse la Giunta alla risoluzione di pregare oggi l'onorevole presidente e la Camera perchè, nel più breve tempo possibile, fosse posta alla Camera una semplicissima questione.

La Camera vuole, o no, conservare gli uffizi?

Qualunque sia il verdetto che la Camera potrà pronunziare, la Commissione saprà rispettarlo; ed in seguito si procederà largamente per la via indicata da voi ad una risoluzione sul nuovo regolamento. Ma sino a che questo punto essenziale non è stato risolto, potremmo perderci in mille questioni di dettaglio, che sorgerebbero nel corso della discussione.

Noi dunque, lo ripeto, facciamo preghiera al presidente ed alla Camera, che voglia nel più breve termine possibile mettere all'ordine del giorno della Camera questa semplice questione: La Camera vuole conservare gli uffizi?

MELCHIORRE. Alcune parole, quantunque gentili, dirette dall'onorevole Pianciani a me, che interrogava per semplice curiosità di sapere quando sarebbe finalmente arrivato il giorno sospirato della discussione del regolamento della Camera, mi obbligano a fare una breve replica.

L'onorevole Pianciani ricorderà meglio di me, perchè di memoria è felicissimo, che da un pezzo la Commissione nominata dall'onorevole Presidente della Camera ha presentato la sua relazione intorno a questo arduo e difficile argomento. Sapere che tra molte questioni, che presenta questo nuovo regolamento, vi è quella da lui annunziata, cioè di sapere se debba o no conservarsi il sistema degli uffizi, oppure adottarne un altro che fosse più soddisfacente di questo.

Ma la proposta che oggi l'onorevole Pianciani presenta, invitando la Camera a deliberare, se voglia

ritenere il sistema degli uffici, o adottare quello delle tre letture, esce dalle regole ordinarie delle discussioni nostre parlamentari. Imperocchè sembra a me nuovo affatto il sistema che egli ha proposto, di far deliberare prima il principio, e poscia confidare nuovamente l'incarico alla stessa Commissione di svilupparlo nel nuovo regolamento da adottarsi.

Gli inconvenienti che si sono verificati nelle nostre discussioni, governate dal regolamento provvisoriamente in vigore, credo, determinarono la Camera a prendere la decisione d'incaricare la Commissione presieduta dall'onorevole Pianciani, perchè facesse studi e proponesse riforme convenienti. La relazione è dunque pronta; discutiamola seriamente e presto.

LAZZARO. Domando la parola.

MELCHIORRE. Ora non si può fare una discussione speciale di alcuna delle varie questioni, tra le molte, cui dà occasione il rapporto di essa, e lasciare tutte le altre, che potrebbero avere un'eguale importanza e dare luogo a dibattimenti altrettanto seri e vivaci, di quelli ai quali si andrebbe incontro colla mozione che enunciò l'onorevole Pianciani.

TOSCANELLI. Domando la parola.

MELCHIORRE. Quindi, io che amo che sia definitivamente associato quale sarà il regolamento che deve governare le nostre discussioni, perchè riescano brevi e fruttifere, io interesserei l'onorevole Pianciani, anche a costo che questa mia preghiera non sia esaudita, di insistere perchè sia presto portata al nostro esame la relazione dettata dall'onorevole Lazzaro.

PRESIDENTE. È presentata.

MELCHIORRE. Ma egli fa una proposta speciale...

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione.

MELCHIORRE... la quale ci allontanerebbe naturalmente dal giorno in cui dovrebbe essere discusso il nuovo regolamento. Io credo che la Camera non possa accettare questa nuova ed inattesa proposta, la quale si allontana dalle consuetudini parlamentari finora sempre osservate.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io faccio osservare all'onorevole Melchiorre che non è dipeso dalla Commissione se la discussione del nuovo regolamento non è venuta alla Camera sino ad ora. La Commissione ha creduto di sperimentare tutti i mezzi possibili perchè un accordo potesse avere luogo. Oramai sopra la Commissione pesa la responsabilità del ritardo. *(No! no!)* Essa declina questa responsabilità.

Tutta la questione consiste in questo. O si vuole il sistema degli uffici od un sistema diverso, che ordinariamente, sebbene impropriamente, si chiama

delle tre letture. Sembra quindi conveniente che la Camera decida questo che a me sembra il cardine della questione. Se la Camera accetterà il mantenimento del sistema degli uffici, tutte le riforme del regolamento saranno coordinate a questo principio. Se la Camera non lo accetterà, si potrà discutere il sistema della Commissione che è informato al principio dell'abolizione degli uffici. Credo che sia questo il modo di finirla con questa questione del regolamento, diventata già noiosa. Se la Camera si pronunzierà pel sistema degli uffici, se saremo in minoranza, rispetteremo il verdetto della maggioranza. Se diversamente si vorrà fare, dovrà aver luogo la discussione generale, poi seguirà quella degli articoli in cui non si potranno impedire gli oratori di tornare da capo e rientrare nella discussione generale, e ci aggireremo forse in un circolo vizioso. Per evitare il quale mi associo alla proposta dell'onorevole Pianciani. *(Interruzione)*

PRESIDENTE. Lo deciderà la Camera.

LAZZARO. Insomma, parmi necessario che prima di ogni cosa la Camera decida quale dei due sistemi vuole adottare, se quello degli uffici, o quello che si chiama delle tre letture.

TOSCANELLI. La questione testè sollevata non è all'ordine del giorno, e sarebbe la prima volta che in una Camera, senza avere qualche cosa di concreto, si farebbe una discussione.

Sarebbe ora una questione astratta quella di vedere se gli uffici vi debbano o no essere. E siccome ora esistono gli uffici, a me pare che la proposta dell'onorevole Pianciani debba agli uffici essere mandata per vedere se la medesima abbia ad essere presa in considerazione... *(Interruzioni — L'oratore cessa di parlare)*

PRESIDENTE. Continui il suo discorso, onorevole Toscanelli, senza badare alle interruzioni.

TOSCANELLI. A me pare che non si possa prendere alcuna deliberazione, in quanto che la proposta deve essere prima messa all'ordine del giorno. Insista l'onorevole Pianciani perchè ciò si faccia, ed allora discuteremo.

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli non era presente quando cominciò ad impegnarsi questa discussione.

(L'onorevole Toscanelli non porge attenzione.)

Deve stare attento alla discussione, onorevole Toscanelli, specialmente quando vi prende parte. *(ilarità)*

L'onorevole Melchiorre chiese perchè non fosse, come era stato stabilito, all'ordine del giorno di oggi, la discussione del progetto del nuovo regolamento della Camera. Fu quindi necessario addurre

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

il motivo che fece togliere dal nostro ordine del giorno la discussione del progetto medesimo.

L'onorevole Pianciani, presidente della Commissione incaricata di riferire sul regolamento stesso, ha fatto una proposta alla Camera.

Questo regolamento, ripeto, doveva essere all'ordine del giorno d'oggi, quindi siamo in materia.

L'onorevole Di Rudinì ha facoltà di parlare.

DI RUDINÌ. Io sarò brevissimo, perchè non intendo di prolungare questa questione; piuttosto vi porterò il concorso della mia parola per semplificarla il più possibile.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Pianciani e con l'onorevole Lazzaro, che in materia di regolamento la questione principale è quella di scegliere tra il sistema degli uffici e quello delle tre letture.

Ma piuttosto che deliberare sopra una proposta, direi quasi aerea, poco decisa e poco determinata sopra una questione di principii, il che è poco conforme alle consuetudini parlamentari, mi pare che il metodo più serio sarebbe quello d'iscrivere all'ordine del giorno il nostro regolamento, onde aprire su di esso una discussione generale.

Coloro che accetteranno il sistema delle tre letture voteranno perchè si passi alla discussione degli articoli; coloro che non accetteranno questo sistema faranno una proposta con la quale si dica:

« La Camera, ritenuto che deve essere conservato il sistema degli uffici, invita la Commissione a modificare il regolamento in base a questo principio. »

A me pare che, senza impegnarci in una discussione poco determinata e poco definita, sia molto meglio di deliberare se e quando il regolamento della Camera debba essere posto all'ordine del giorno; e che ciò debba farsi e presto, a mio modo di vedere, non è dubbio.

Signori, noi tutti i giorni esautoriamo il nostro regolamento, e ciò facendo esautoriamo noi stessi, poichè tutti i giorni dichiariamo la nostra impotenza a procedere regolarmente ed efficacemente nei nostri lavori.

È bene che una volta si esca da questo stato di cose, è bene che la Camera deliberi in qual modo essa intende di procedere nei suoi lavori.

PIANCIANI. La Commissione non può avere nessuna difficoltà di discutere oggi stesso, se si volesse, il progetto che essa ha proposto.

Voci. Non è all'ordine del giorno!

PIANCIANI. Perdonino: era all'ordine del giorno, e ne è stato tolto. Questo dimostra quanto la Commissione fosse pronta a discuterlo.

Lo discuteremo domani, lo discuteremo dopo domani.

Certo è che la Commissione conviene pienamente coll'onorevole Di Rudinì, che occorre che questa discussione sia sollecitata, per le ragioni che ha detto in parte, e per le ragioni che la Commissione crede di non dovere spiegare oggi, onde non intrattenere inutilmente la Camera. Ora, per sollecitare appunto la cosa, era stata fatta la proposta, giacchè le maggiori difficoltà che hanno trattenuto fin qui la discussione della proposta sono appunto quelle sulla esitanza se la maggioranza volesse o no soppressi gli uffici. Perciò si diceva: per risolvere tutte queste questioni in un tratto, dirò così, poniamo la questione dinanzi alla Camera, che potrà risolverla speditamente. Se però la Camera ritiene che si proceda più speditamente, affrontando la discussione subito, e che sia rimessa all'ordine del giorno la relazione presentata, io non avrei, in nome della Commissione, che a pregare l'onorevole Presidente perchè ciò sia fatto al più presto possibile.

MAURIGI. Ho chiesto la parola non perchè dissenta dai desiderii espressi dall'onorevole Di Rudinì e dall'onorevole Pianciani, presidente della Commissione del regolamento, ma solamente per fare osservare alla Camera, che visto che abbiamo molti ed importanti lavori; che d'altra parte anche molto probabilmente la Camera potrà trovarsi, se non in minoranza di numero legale, almeno in piccolo numero stante la stagione in cui siamo, io credo che non sia il momento di stabilire in qual giorno debba avere luogo questa discussione, poichè si tratta di una questione gravissima in cui io credo che si rinvolga tutto il sistema delle libertà parlamentari, ed ha bisogno di essere discussa in un momento in cui la Camera sia numerosa e possa portarvi tutta la sua attenzione.

Quindi io pregherei il presidente della Commissione di mantenere in massima la sua proposta, ma di non insistere sin d'ora perchè si fissi un giorno. Questo giorno dovrà essere fissato quando la Camera sarà più numerosa, e diciamolo pure, poichè non ci è nulla che impedisca di dirlo, quando sarà terminato il carnevale.

PRESIDENTE. È dunque questione da quaresima. (*Viva ilarità*)

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Per me sono indifferente.

Io ho creduto di aver compiuto al mio dovere coll'aver presentata prestissimo la relazione alla Camera.

La Camera è padrona, è sovrana in quanto al suo ordine del giorno. Però non posso consentire coll'onorevole Maurigi che questa questione debba es-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

sere rimandata, che so io, per il carnevale, per la quaresima o per la pasqua.

Onorevole Maurigi, parliamoci chiaro. Nella Camera vi sono due opinioni: vi è chi crede alla necessità di una riforma radicale del regolamento, ed a quest'opinione appartiene il relatore della Commissione, ed unanimemente anche la Commissione, tranne un solo dei suoi componenti. Vi ha anche un'altra opinione rispettabile, la quale crede che si debba mantenere il sistema attuale degli uffici. È una questione che si ventila, non solo nella Camera, ma fuori, ed è seria.

Aggiornare le questioni non vuol dire risolverle, anzi mostrare di aggiornarle, vuol dire di non avere il coraggio di affrontarle.

Ora la Commissione ha questo coraggio di affrontarle, ed io non voglio credere che l'onorevole Maurigi non desideri egualmente di affrontare queste questioni, egli che è uno dei campioni più valorosi pel mantenimento degli uffici.

MAURIGI. Domando la parola.

LAZZARO. Io rispetto la sua opinione, ma ciò che assolutamente non potrei per parte mia acconsentire è che la discussione sia aggiornata indefinitamente. Ricordiamo che questa discussione fu posta all'ordine del giorno per il 15 del mese di gennaio; ricordiamo che poi è stata aggiornata al 6 di febbraio. Ora dall'onorevole Melchiorre vi si domanda di fissare un giorno per questa discussione.

L'onorevole Maurigi dice che la Camera non è in numero. Ma, onorevole Maurigi, io credo che la Camera sia in numero, anzi io sono lieto di potere constatare che alla Camera non ha fatto nessunissima impressione il carnevale, poichè essa funziona regolarmente, funzionano le Giunte, insomma tutti fanno il loro dovere. Quindi non si deve far questione nè di tempo, nè di opportunità.

Osservo inoltre che non passerà molto che non avremo più lavori in pronto, e quindi mi pare anche questa dovrebbe essere una ragione per cui noi impiegassimo questo tempo onde discutere il regolamento.

Dirò un'ultima ragione, ed ho finito.

Noi abbiamo diverse leggi importanti le quali sono state presentate dal Ministero, e che sono state trasmesse agli uffici: alcune altre leggi ci saranno presentate fra poco, e si dovranno discutere.

Perciò la Camera deve decidere se vuol seguire un sistema diverso dall'attuale. Ad ogni modo non c'è peggiore sistema che l'attendere per attendere; l'attendere per far bene è utile, ma l'attendere per far nulla non è serio. Quindi pregherei l'onorevole Maurigi a non volersi opporre a che sia fissato un

giorno, sia domani, sia dopo domani, sia sabato, sia nella settimana ventura, purchè non si rimandi indefinitamente questa questione, perchè ne andrebbe di mezzo il decoro della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Pianciani fa una proposta formale?

PIANCIANI. Ho fatto in nome della Commissione una proposta formale, la quale consisteva nel presentare una semplice questione alla Camera, e ciò allo scopo di giungere più presto ad una risoluzione. Se la Camera crederà di accoglierla, ne saremo ben lieti; se non l'accoglierà, e vorrà procedere alla discussione della relazione, ne rimarrà solo di pregare la Presidenza a stabilire quella discussione quanto prima si possa.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare.

MAURIGI. L'onorevole Lazzaro mi ha invitato ad avere coraggio. Io posso ammirare il suo, e l'ammiro moltissimo; ma da parte mia non ci sarebbe merito, perchè ho davanti a me un numeroso esercito capitanato da valentissimi generali, del quale io non sono che l'ultimo gregario.

Io credo che nell'interesse stesso di questa specie di discussione, a cui tanto tiene l'onorevole Lazzaro, egli dovrebbe comprendere come questo non sia il momento più opportuno per venire ad intraprenderla.

Noi non temiamo di affrontare la discussione, ma la vogliamo affrontare non in questi momenti, dirò così, di stanchezza, in cui, sebbene vi sia il numero strettamente legale, non vi è però quel numero di deputati necessario per discutere una questione di tanto rilievo. E questo lo dico nell'interesse stesso della tesi sostenuta dall'onorevole Lazzaro.

Pregherei quindi la Commissione a non insistere sulla fissazione immediata del giorno in cui questa discussione debba avere luogo. Fra una diecina di giorni aderiremo molto di buon grado ad una proposta che fissi il giorno in cui debba essere intrapresa, tanto più che l'onorevole Pianciani ha inteso come la sua proposta incontri anche delle obiezioni perchè si preferirebbe, ed io sono tra quelli, che, anzichè venire in materia di regolamento, *ex professo*, ad una definizione di principii che non ne riguarderebbero che una parte minima, si rimandassero le deliberazioni della Camera in condizioni che avessero forza esecutiva in ordine al regolamento stesso.

PRESIDENTE. Formoli, se crede, la sua proposta, onorevole Maurigi, e me la mandi.

LAZZARO. Quanto all'obbietto della discussione la Commissione non ha nessuna difficoltà di adottare la proposta dell'onorevole Di Rudini, cioè che si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

fissi all'ordine del giorno la discussione dell'intero progetto di regolamento e si entri a vele gonfie, come si suol dire, in tale argomento.

La Commissione non può aderire a che sia rimandata la discussione senza fissare il giorno, e ciò anche per proprio decoro. Quindi essa si rimette alla Presidenza perchè indichi il giorno in cui il regolamento possa venire discusso; la Presidenza è giudice dell'economia dei lavori della Camera.

Quindi io pregherei la Presidenza di fissare il giorno più opportuno, nel quale si discuta non solo il principio, ma l'intero progetto di regolamento della Camera.

DI RUDINÌ. Una delle obiezioni che si è fatta intorno alla proposta di discutere il regolamento è questa, che noi dobbiamo presto discutere delle leggi importantissime.

PRESIDENTE. Che non ci sono. (*Si ride*)

DI RUDINÌ. Ora io credo che, quand'anche ci fossero queste leggi sarebbe un argomento in favore, perchè prima di accingerci alla discussione di leggi importanti, noi dobbiamo rivedere il regolamento, e poichè l'onorevole Lazzaro, a nome della Commissione, mi ha fatto l'onore di accettare una mia proposta, io mi permetto di completarla, e la mia aggiunta è questa: che la Camera deliberi di fissare la discussione del nuovo regolamento subito dopo che sarà votata la legge che si trova al n° 5 per convalidazione di un decreto relativo a servizi marittimi.

Ho creduto di fare questa proposta per dimostrare come io credo che sia assolutamente necessario di discutere il più presto possibile il nuovo regolamento.

PRESIDENTE. La mandi scritta, onorevole Di Rudinì.

COMIN. Io ho domandato la parola perchè risparmiamo, se è possibile, un po' di tempo e tagliamo corto a questa questione.

Qui sento parlare di guerre, di lotte, di paure e di coraggio, pare che per quest'affare del regolamento la Camera si debba dividere in Guelfi e Ghibellini, come se si trattasse di un affare pericoloso.

Ora quest'affare pericoloso rimettiamolo ad un giorno fisso, ed io propongo di rimetterlo al 1° marzo. (*Benissimo! Troppo lontano!*)

PRESIDENTE. La Camera è padrona di rimettere al primo marzo la discussione del suo regolamento, ma l'avverto che allo stato delle cose, anche rimanendo in vigore l'attuale regolamento, ci troveremo in condizione di non aver lavoro. Se il regolamento attuale dura, bisogna che sia modificato in

parecchie parti. Se deve essere mutato radicalmente la cosa è diversa.

Questo io dico pel buon andamento dei nostri lavori e nell'interesse anche della dignità della Camera che non può durare a lungo nello stato attuale. Dopo la legge sulla pesca noi non abbiamo altre leggi da mettere all'ordine del giorno.

MACCHI. Il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. Le Commissioni nominate sono diciotto e nessuna ancora ha terminato il suo lavoro; dei sette relatori nominati nessuno ha presentato il suo rapporto. Alcuni sono partiti portando con sè le carte. Il Presidente non ha i carabinieri a sua disposizione per farli venire qui.

Altri provvedimenti il Presidente non può dare; rimane quindi alla Camera il decidere se debba sospendere o continuare i suoi lavori. Questa è la vera ragione delle cose.

La Camera faccia quello che vuole; se mai il lavoro mancherà non lo si potrà ascrivere a colpa della Presidenza. (*Benissimo!*)

MUSSI GIUSEPPE. Domando la parola per presentare una relazione. (*Si ride*)

PLUTINO AGOSTINO. Signor presidente, per conciliare tutte le opinioni e nell'interesse anche dell'andamento dei lavori parlamentari che egli tanto raccomanda, io credo di dovere proporre il 21 febbraio per la discussione del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Abbiamo tre proposte. La prima dell'onorevole Di Rudinì che intende che la discussione del regolamento sia iscritta dopo il n° 5 dell'ordine del giorno. L'onorevole Plutino vuole che sia messa al 21 febbraio. L'onorevole Comin al 1° marzo.

COMIN. Faccio osservare all'onorevole Presidente, per la situazione di fatto, che la deficienza di lavoro che egli deplora, e che io mi unisco a lui per deplorare, non cesserebbe se anco si mettesse all'ordine del giorno subito il nuovo regolamento della Camera. Certo, la discussione del regolamento non potrebbe occupare la Camera stessa per venti giorni.

Già ho sentito che l'onorevole Mussi, quasi come commento alle parole dell'onorevole Presidente, ha annunciata la presentazione della relazione di una legge importante, la quale abbraccierà parecchie sedute.

Del resto, devo anche aggiungere che non mi pare che questa gran guerra da combattere abbia tutta la grandissima urgenza che si vorrebbe fare supporre dagli onorevoli membri della Commissione. Io mi unisco per farla questa guerra. Fac-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

ciamola pure, ma non penso che cadrà il mondo se la firseremo al 1° marzo.

Si è aspettato tanti mesi, e si può aspettare ancora venti giorni. Allora la Camera sarà certamente più numerosa di quello che ora non sia.

CORTE. A me pare sia molto facile fissare un giorno! Ma poi se i lavori che abbiamo in pronto finiscono prima, staremo noi quattro o cinque giorni ad aspettare quello fissato per detta discussione? (*Voci. No! no!*)

Credo sarebbe più ovvio lo stabilire che s'incominciasse la discussione del nuovo regolamento appena esaurito l'ordine del giorno che abbiamo dinanzi a noi. (*Voci. No! no!*)

Io propengo che sia messo all'ordine del giorno dopo le materie già iscrittevi. (*Voci. No! no!*)

MACCHI. Vi è il progetto di legge sulle incompatibilità.

PRESIDENTE. Con questa abbiamo dunque quattro proposte: quella dell'onorevole Di Rudinì, che dice che la discussione del nuovo regolamento venga iscritta al numero 6 dell'ordine del giorno attuale; quella dell'onorevole Corte, che propone venga posta in calce all'ordine del giorno stesso; quella dell'onorevole Plutino, che la vuole rinviata al 21 febbraio, e quella dell'onorevole Comin al 1° di marzo.

Siccome la proposta dell'onorevole Comin equivale ad una sospensiva, deve essere messa ai voti la prima.

COMIN. No, non è una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. È la più larga, e quindi deve essere messa ai voti per la prima.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Comin è respinta.)

Viene ora la proposta dell'onorevole Plutino, il quale vorrebbe che la discussione del nuovo regolamento debba essere iscritta all'ordine del giorno del 21 corrente.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova la proposta del deputato Plutino è approvata.)

La discussione del nuovo regolamento resta quindi fissata per il 21 febbraio.

Chiedono un congedo, per affari domestici: l'onorevole Martelli, di 25 giorni; gli onorevoli Davico e Del Giudice, di 20; l'onorevole Marolda-Petilli, di 3. Per ragioni di salute, lo chiedono: l'onorevole

revole Gandolfi, di 8 giorni; l'onorevole Restelli, di 20.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mussi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo alle incompatibilità parlamentari. (*V. Stampato, n° 34-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura un progetto di legge dell'onorevole Frisari, vi si procede.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Progetto di legge per l'abolizione della tassa del macinato.

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1878, è abolita la tassa sulla macinazione dei cereali, imposta con la legge 7 luglio 1868.

« Art. 2. Dalla stessa epoca è imposta ai comuni una contribuzione di 80 milioni di lire.

« Art. 3. La detta contribuzione sarà con decreto reale ripartita in proporzione degli abitanti di ciascun comune, e riscossa nei tempi e con i modi delle contribuzioni dirette. »

PRESIDENTE. Onorevole Frisari, quando intende svolgere il suo progetto di legge?

FRISARI. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Chiedo pure al presidente del Consiglio quando creda che debba essere svolta la proposta di legge dell'onorevole Frisari.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Siccome è all'ordine del giorno della Camera una interpellanza sulla tassa di macinazione dei cereali, io pregherei l'onorevole Frisari di rimandare lo svolgimento del suo progetto di legge a quello stesso giorno, così il Ministero potrà esprimere il proprio avviso anche sul suo progetto di legge.

DI RUDINÌ. Ha ragione.

PRESIDENTE. Acconsente, onorevole Frisari?

FRISARI. A qual giorno? Non ho inteso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

PRESIDENTE. Dopo il 15 febbraio.

FRISARI. Come crede la Camera.

PRESIDENTE. Dunque resta così stabilito, che la proposta dell'onorevole Frisari sarà svolta il 16 febbraio, dopo l'interpellanza dell'onorevole Savini.

FRISARI. Io non ho inteso bene la ragione per cui il presidente del Consiglio ha proposto di fissare al 16 febbraio lo svolgimento del mio progetto di legge.

PRESIDENTE. Per il 16 febbraio è fissata una interpellanza dell'onorevole Savini intorno alla tassa sul macinato, e siccome il suo progetto di legge si collega a quella interpellanza, il presidente del Consiglio chiedeva che fosse fatta lo stesso giorno.

FRISARI. Mi dà la parola?

PRESIDENTE. Parli.

FRISARI. Ma io non so la conclusione che trarrà l'onorevole Savini dalla sua interpellanza...

PRESIDENTE. Nessuno lo sa. (*Si ride*)

FRISARI. Per conseguenza io crederei che si dovrebbe fissare un giorno prima lo svolgimento della mia proposta, oppure il giorno stesso (*Si! si!*), perchè l'onorevole Savini potrebbe proporre una risoluzione che infirmasse la mia proposta.

PRESIDENTE. Si farà lo stesso giorno, onorevole Frisari.

Dunque, come dissi, lo svolgimento della proposta dell'onorevole Frisari avrà luogo nello stesso giorno in cui sarà svolta l'interpellanza dell'onorevole Savini.

RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. La Giunta elettorale, esaminati gli atti della elezione del collegio di Caccamo, stata contestata, propone le conclusioni di cui si darà lettura.

QUARTIERI, segretario. (*Legge*)

Collegio di Caccamo:

« La Giunta, ecc.

« Visti gli atti della elezione contestata del collegio di Caccamo;

« Ritenuto in fatto;

« Che i voti dell'intero collegio riconosciuti in numero di 1141 si siano ripartiti tra il cavaliere Raffaele Palizzolo che ne riportò 582, e il cavaliere Giuseppe Torina che ne ebbe 544, rimanendo gli altri 15 voti in parte nulli, e in parte dispersi;

« Che l'ufficio della sezione principale di Caccamo arrogandosi il diritto di correggere le operazioni della sezione di Roccapalumba, dove la vota-

zione era stata unanime a favore del Palizzolo, ha sottratto al medesimo 46 voti, affermando che per una erronea interpretazione dell'articolo 58 legge elettorale, erano stati ammessi a votare in detta sezione 46 individui che non ne avevano il diritto;

« Che ridotti così i voti del Palizzolo a 536, l'ufficio principale ha proclamato eletto il Torina con 544 voti, cioè con 8 voti in più del suo competitore;

« Che nelle deduzioni fatte innanzi all'ufficio principale, e nelle proteste alla Camera fu osservato essersi anche in altre sezioni ammessi a votare parecchi individui, che si trovavano nelle identiche condizioni di quei di Roccapalumba, come chiaramente risulta dai verbali;

« Che nella sezione di Alia durante la votazione surse il sospetto che un elettore facendosi a deporre da sè la propria scheda nell'urna vi avesse gittato dentro parecchie altre, per lo che si dimandava la immediata verifica dell'urna, cosa a cui l'ufficio non aderì. Nello scrutinio poi furono rinvenute 8 schede in più del numero dei votanti;

« Considerando che se l'ufficio principale di Caccamo ha ecceduto le sue attribuzioni, rifacendo a suo talento il calcolo dei voti, ciò non toglie che la Giunta e la Camera non debbano esaminare e risolvere la quistione incompetentemente risolta dall'ufficio principale;

« Considerando che il certificato in base a cui furono ammessi a votare parecchi individui tanto a Roccapalumba che in altre sezioni, attesta solo la esistenza di un appello prodotto da terze persone contro il decreto del prefetto di Palermo che aveva respinto le domande dei terzi medesimi per la iscrizione di 126 individui stati già cancellati dalle liste;

« Considerando che la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 dicembre 1876, ha dichiarato inammissibile l'appello suddetto, ai termini dell'articolo 54 della legge elettorale, ultimo alinea;

« Considerando che tanto dal certificato, quanto dalla sentenza, risulta evidente che i 126 individui di cui si tratta non hanno mai prodotto appello, e non potevano perciò valersi del beneficio dell'articolo 58;

« Considerando che, ammesso questo principio, deve estendersene l'applicazione non solo ai 46 votanti di Roccapalumba, ma a tutti quelli che furono ammessi a votare nelle altre sezioni in base al medesimo certificato; e che perciò il risultamento della votazione non può essere più in alcuna maniera determinato;

« Considerando infine che il fatto avvenuto nella

sezione di Alia basterebbe da se solo a viziare una elezione in cui, quando pure si volesse seguire l'incompleto calcolo dell'ufficio principale, la maggioranza non sarebbe stabilita che da 8 voti soltanto;

« Per tali motivi, a maggioranza di voti, delibera proporre alla Camera l'annullamento della elezione del collegio di Caccamo. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Caccamo.

Coloro i quali sono di avviso che questa elezione debba essere annullata, sono pregati di alzarsi.

(È annullata.)

Dichiaro quindi vacante il detto collegio.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO MUSSI INTORNO A DELIBERAZIONI PRESE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione degli onorevoli Mussi Giuseppe, Antongini, Marcora e Cavallotti al ministro dell'interno intorno a deliberazioni prese dalla Giunta e dal Consiglio comunale di Milano. Se ne dà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

« I sottoscritti deputati desiderano interrogare l'onorevole ministro dell'interno in merito alle ultime proposte della Giunta municipale di Milano, e relativa decisione del Consiglio municipale, violatrice del decreto reale 8 giugno 1873 che sancì l'aggregazione del comune dei Corpi Santi alla città. »

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI GIUSEPPE. Volendo esporre davanti a voi una questione d'interesse locale, facilmente vi persuaderete che io cercherò di contenerla nei limiti più misurati; io mi lusingo così che potrò meritarmi la vostra indulgenza e la vostra preziosa benevolenza.

D'altra parte, signori, voi sapete che la prosperità della nazione è la risultante del benessere di tutte le sue parti; è perciò che le questioni locali non hanno un interesse confinato alla contrada che le riguarda, ma vestono un carattere generale, perchè costituiscono un coefficiente di quella somma generale di prosperità che noi auguriamo alla patria nostra.

La questione dei Corpi Santi, ossia dei sobborghi milanesi, non è nuova in quest'Aula. Sapete, o si-

gnori, che intorno alla città di Milano si distende quasi aureola gloriosa una larga zona di territorio che si proietta discontinuamente per oltre 6 chilometri. Questo vasto territorio comprende sobborghi operosissimi, e nel suo complesso vanta una popolazione di più di 70,000 abitanti. È adunque in nome di uno dei maggiori centri di vita industriale italiana che oggi ho l'onore di prendere la parola.

L'industria ha poste le sue tende in questa laboriosa contrada. È qui che colla sua operosità instancabile dà bella prova di valore e di abilità l'attività lombarda. Dunque, se domando per questa industria la protezione vostra, non potrei propugnare causa più nobile, nè potrei trovare giudici più competenti e più benevoli.

Allorquando la città di Milano si fece a domandare l'aggregazione dei Corpi Santi, io non ho combattuto questa proposta. Quantunque uno dei più valorosi e potenti ingegni della Lombardia, Carlo Cattaneo, avesse quasi profeticamente compreso che a grandi disastri si poteva andare incontro, non ho combattuto la proposta, imperocchè là dove vi è continuità di vita amministrativa, deve esservi, a mio avviso, unità d'amministrazione. È troppo facile infatti comprendere come sobborghi popolosissimi, esistenti alle porte di una grande città, completino la città stessa di cui sono una emanazione. Perciò importantissimi servizi pubblici come i sanitari, quelli di viabilità e d'illuminazione esigono e domandano una unità di vigorosa amministrazione, e soffrono necessariamente gravi pregiudizi quando debbono rispondere ad un diverso e spesso ad un contraddittorio indirizzo.

Valga ad esempio il problema severamente melanconico dell'igiene e della inumazione, sul quale oggi si raccoglie l'attenzione dei filosofi e dei medici, e che cerca di richiamarci all'antica abitudine di una civiltà più splendida e più vera dell'attuale. Milano prima fra tutte le città italiane cercò nella cremazione un ritorno a tradizioni care a tutti i pensatori e a tutti gli uomini superiori alle superstizioni volgari, ma anche su questo riguardo essa trovava un ostacolo, dovendo contenere le sue ricerche perchè posti fuori della sua giurisdizione amministrativa erano i suoi cimiteri, come fuori del comune doveva collocare gazometri, stazioni ferroviarie e tutti i maggiori servizi della vita cittadina.

Però, se per una parte io approvo l'aggregazione dei Corpi Santi, è naturale che i suburbani assai si preoccupino dei preziosi interessi minacciati di essere assolutamente immolati sull'ara massima della superba città.

Voi sapete, o signori, che l'industria, questa fata

dalle dita d'oro, non ama la prigione, non accetta le catene; essa desidera di svolgere le sue attività nella libertà, che è sprone e scudo al lavoro. Qualunque restrizione è per essa una specie di maledizione dalla quale fugge, come l'uomo libero fugge da tutto ciò che è coazione, ingiusto freno, giogo intollerabile.

Voi dunque comprenderete come tutte le principali industrie sentissero quasi una stretta al cuore pel timore che un giorno o l'altro una mura soffocatrice potesse stringersi intorno ad esse e comprimere le gentili loro membra, minacciandole di morte per asfissia.

Si sviluppò quindi una lotta molto viva, per vincere la quale furono studiati due temperamenti che furono sanciti in quel decreto reale dell'8 giugno 1873, di cui io vi domando la esecuzione non soltanto della lettera, ma anche nello spirito.

Il decreto del 1873 consentiva alla parte suburbana: divisione dei patrimoni rispettivi, e li assicurava di essere affrancati da quel dazio consumo murato, che, come il serpente della leggenda, minacciava di lacerare la carne del Laocoonte dell'industria lombarda.

Ora, non dirò che la Giunta di Milano violi il decreto: essa è troppo astuta per far ciò; essa ha studiato un poco la storia di un certo topo a cui era stata confidata la funzione di cancelliere, e perciò la conservazione di una pergamena sulla quale probabilmente sarà stato scritto qualche decreto reale di quei tempi preistorici. (*ilarità*) Ebbene, che cosa fece quella bestiola piena di malizia? Essa, per metterla in sicuro, pensò di mangiarla onde conservarla nello stomaco. Si mise dunque a rodere tutti i giorni un lembo della pergamena, finchè la mangiò tutta; cioè tutta no, perchè le fu forza di rispettare il sigillo che era di piombo. (*ilarità*)

Questo tenta oggi di fare, con molta abilità ed intelligenza, la maggioranza del Consiglio comunale di Milano. Noi abbiamo successivamente assistito a questa lenta distruzione delle franchigie suburbane; noi abbiamo assistito al corso di questo fiume, il quale sa mantenersi nel suo letto, ma corrode continuamente le sponde, perchè sa che, quando le avrà scavate per di sotto, potrà ruinare ogni ostacolo che avrà prima indebolito.

Permettetemi qualche esempio che spieghi meglio questa tattica: era stata consentita la divisione dei patrimoni; ebbene, la Giunta non si oppose a ciò, ma pose avanti delle grandi difficoltà, invocò una semplificazione dell'amministrazione.

Siamo così avvezzi noi Italiani alle amministrazioni semplici, che faceva specie un'amministrazione che non lo era abbastanza. (*Si ride*)

Per semplificare dunque l'amministrazione si è domandata la fusione dei bilanci.

Se questa misura fosse stata presa per semplificare, ma non per tentare successivi assorbimenti, tutti l'avrebbero approvata. Difatti fu presentato dalla minoranza, non dissenziente dell'unità del bilancio, ma preoccupata dello spirito d'invasione, che si temeva avesse provocata quella misura, un ordine del giorno, che vi leggo sugli atti ufficiali del municipio:

« Il Consiglio comunale, visto il bilancio per l'anno 1876,

« Ritenuto che se le attività e le passività patrimoniali delle due frazioni riunite vennero nello stesso descritte come apportate a conto sociale, ciò fu solo per opportunità d'evidenza e semplificazione in linea di contabilità, dovendo intendersi salvi ed integri i preesistenti rapporti di proprietà in relazione alle attività e passività stesse;

« Ritenuto del pari che per pura semplificazione di contabilità vennero iscritte come a conto sociale le spese, di cui all'articolo 13, § 3 della legge vigente, senza che per ciò s'intenda pregiudicato in massima il diritto a tenerlo separato per l'avvenire: passa alla discussione delle singole proposizioni e dei singoli articoli. »

Ora è evidente che se un desiderio di semplificazione avesse spinto la Giunta ed il Consiglio comunale di Milano a fondere i bilanci, quest'ordine del giorno molto modesto che consentiva l'unità del bilancio, ma ne determinava i caratteri, sarebbe stato accettato?

È ragionevole dunque il mio dubbio che ben altre mire si avesse da quelle che venivano enunciate.

La maggioranza respingendo quest'ordine del giorno, fece il primo passo verso l'assorbimento definitivo.

Ma la Giunta non si fermò nella sua opera di lenta demolizione; e poco dopo noi scorgemmo un nuovo tentativo; un'altra foglia del carciofo suburbano, servita al burro, venne mangiata avidamente. Esistevano infatti le esattorie separate nell'interno e nell'esterno della città. Ora queste esattorie furono fuse. Anche qui si è parlato come sempre di semplificazione, ma è la semplificazione molto autoritaria di quel despota dell'Oriente che domandò ad un viaggiatore se vi erano altri re; rispose affermativamente l'interrogato, e allora il sovrano replicò: non sarebbe meglio e più semplice che potessi stendere lo scettro su tutto il mondo?

La Giunta di Milano ragiona press' a poco nello stesso modo.

Essa infatti ha dovuto accettare un diverso trattamento, e mentre per la città interna apre un'asta

al prezzo d'aggio di lire 1 50 per cento, per il suburbio ha dovuto consentire un aggio di lire 1 15. Qual vantaggio presenta adunque l'unificazione delle esattorie? Nessuno: fuori quello di creare una esattoria colossale, per concorrere alla quale occorreranno somme enormi, specialmente per la cauzione: e voi mi insegnate, o signori, che colà dove vanno a cessare od a diminuire le possibilità della concorrenza, i guadagni riescono più ingordi per gli assuntori e la condizione del contribuente peggiora; l'operazione dunque *a priori* si presenta economicamente con probabilità tutt'altro che favorevoli.

Continueremo noi per questa via? Ecco il quesito che io sottometto all'onorevole ministro dell'interno.

Io non vengo qui a condannare ciò che si è fatto, nè a proporre di distruggerlo, ma solo ad avvertirvi di non avanzare su questo piano inclinato che lima e distrugge il decreto dell'8 giugno. La decisione presa in merito all'esattore, se regolare sia pure sancita, se non conforme alla legge respinta, ma fermiamoci su questa via, agiamo con una certa franchezza, e non demoliamo pezzo a pezzo il decreto reale.

Mi occorre ora di rispondere subito ad un'obiezione che mi si potrebbe muovere. Mi si dirà: ma come? Mentre voi altri della sinistra, oggi più o meno maggioranza ministeriale, siete sempre stati gli avvocati più convinti dell'indipendenza dei comuni, oggi che un Consiglio non risponde ai vostri desiderii, venite in Parlamento, annoiate la Camera, mettete sottosopra mezzo mondo per combattere un municipio che esercita il suo diritto sovrano?

Alto là, onorevoli signori, io amo l'indipendenza e l'autonomia dei comuni, ma amo soprattutto la giustizia, perchè la giustizia e la legge dovrebbero essere i fondamenti degli Stati. Voi ben comprendete, o signori, che il decreto reale di cui io parlo è un decreto statutario, un decreto bilaterale intangibile, stretto tra una maggioranza ed una minoranza; se voi non lo difendete, certamente la maggioranza soverchierà, e allora noi vedremo presto tolto di mezzo il decreto.

Perciò non offendiamo, o signori, l'autonomia dei comuni, resistendo ad un'ingiusta invasione: la difendiamo anzi perchè armonizziamo l'autonomia con la giustizia, perchè ci mettiamo di mezzo ed impediamo che una vittima sia sacrificata su quell'altare della maggioranza, sul quale tante volte sin qui siamo stati distesi, e sul quale alcuni di noi potrebbero ancora in un prossimo avvenire essere immolati.

Non tacerò che alcune delle disposizioni prese dal Consiglio, riescono singolarmente gravose alla

zona rurale; così, per esempio, allorchando fu questione dei regolamenti edilizi, la parte esterna industriale ed agraria trovò eccessive, durissime certe disposizioni che erano ragionevoli per la parte interna.

Voi comprendete che vi sono dei bisogni, o dei lavori, accenno per esempio alla concimazione, che presentano degli inconvenienti, ma che sono indispensabili nei campi, e che esigono una certa tolleranza che la città interna può e deve rifiutare.

Comprendete che vi sono delle misure di decoro che sono indispensabili ad un grande centro cittadino, per esempio certe leggi edili, e che sono soverchiamente gravose per i comuni aggregati rurali.

Era dunque più che ragionevole la domanda dei Corpi Santi, che per una zona esterna della città si estendesse pure il complesso del regolamento, ma che ne fosse esonerata la parte rurale.

Non consentiti questi temperamenti, le municipali disposizioni riuscirono inintelligibili e incompatibili per i suburbani, esposti a intollerabili vessazioni, con danno enorme di quel prestigio che la legge deve sempre esercitare sopra il cittadino, e che perde quando riesce troppo gravosa e perciò troppo spesso violata.

Riassumendo quanto esposi, io domando all'onorevole ministro che sia conservato intatto il decreto del 1873, e questo non venga lentamente ma inesorabilmente demolito. Io temo, o signori, che la Giunta di Milano si comporti in proposito come quel tarlo di cui parla una leggenda. L'animaluccio vorace si era andato a ficcare in un crocefisso di legno; rodi oggi, rodi domani, mandò in polvere il Cristo; ma quando fu alla croce, quel tarlo dabbene ebbe uno scrupolo, e pieno di timor di Dio, non sapeva risolversi a divorarla. (*ilarità*)

Io temo che ciò avvenga anche nel caso nostro; io temo che le disposizioni fondamentali, le disposizioni positive del decreto vadano man mano scomparendo, e che dopo non resti che la croce, sulla quale i Corpi Santi verranno miserabilmente distesi. (*ilarità*)

Vi è un altro ordine di provvedimenti che io invoco dall'onorevole ministro. La legge comunale e provinciale, agli articoli 105, 106 e 107 prevede la creazione dei vice sindaci. Ora nella parte esterna della città, quei suburbani altamente lamentano il cattivo stato delle strade, il difetto di illuminazione e di altri pubblici servizi.

Io non voglio nè posso qui esaminare se, e fino dove sono fondati questi reclami; ma appunto perchè noi siamo troppo lontani per giudicare di ciò, non vi par ragionevole di assecondare la domanda dei suburbani? Chi meglio di questi vice-sindaci,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

direttamente messi in contatto colle popolazioni, potrà sopperire ai loro bisogni? D'altra parte se la Giunta, come pretende, tratta così bene i suburbani, ed ha tanto amore per essi, perchè non asseconda il loro giusto desiderio? Del resto, noi non ignoriamo che nel municipio di Napoli sono stati istituiti i vice-sindaci e vi fanno buonissima prova, quantunque nessuno abbia mai pensato con ciò di diminuire o di compromettere la consistenza amministrativa del municipio partenopeo. Ora, dacchè la Giunta e il Consiglio di Milano si impongono alla seconda fra le maggiori conglomerazioni municipali d'Italia, io trovo molto ragionevole che si sottopongano ad accettare delle disposizioni che altrove riescono benefiche; disposizioni, d'altra parte, che noi vediamo vivamente domandate dai suburbani.

Onorevoli signori, io ho finito. Non si venga a dire che noi ci facciamo interpreti di querimonie e di agitazioni locali. Si è detto che io ed i miei amici Marcora, Cavallotti ed Antongini siamo gli autori delle agitazioni dei suburbi. Ma vi pare che persone così tranquille e così amiche dell'ordine (*Si ride*) si possano mai fare istrumenti di una agitazione?

D'altra parte quegli che vi parla è un consigliere della città, è un annessionista, è uno di quelli che riuscirebbe meno adatto a provocare e mantenere questa agitazione. Ma dato anche che agitazione vi fosse, permettetemi di esaminare questa accusa e di studiarne lo sviluppo.

L'agitatore che cosa fa?

Studia una posizione, cerca quali sono le cause di un malcontento, e poi su quelle provoca l'agitazione.

Dunque, se noi siamo agitatori, avremo cercato un malcontento preesistente per farcene un'arma.

Ebbene, noi non vi domandiamo che di disarmarci. Appagate i giusti desiderii dei suburbani, e voi avrete ammazzati gli agitatori. Ed in questo caso, in questo caso solo li avrete distrutti col loro pieno consenso.

Io raccomando vivamente alla Camera la causa dei suburbani, che credo la causa della giustizia e dello sviluppo industriale milanese. (*Bravo!*)

FANO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'avrà dopo il ministro, onorevole Fano.

NICOTERA, ministro per l'interno. Può darsi che, colla mia risposta, tolga il fastidio di sollevare un fatto personale.

Mi limiterò unicamente alle domande che mi ha rivolte l'onorevole Mussi, che si preoccupa assai più di quello che potrà accadere, anzichè di quello che è già accaduto.

Risponderò solamente a quest'ultima parte.

L'onorevole Mussi ha lamentato che si sia unificato il servizio delle esazioni. Egli crede che il decreto dell'8 giugno 1873 si opponga a quel provvedimento.

L'onorevole Mussi che non manca d'ingegno, anzi ne abbonda, se rileggerà attentamente quel decreto, vedrà che esso non si oppone punto alla disposizione presa dal municipio, poichè distingue solamente le rendite patrimoniali. (*Alcuni segni di dissenso*)

Ad ogni modo io farò riflettere all'onorevole Mussi che il Governo malamente entrerebbe in questa questione, poichè essa è assolutamente devoluta al giudizio dell'amministrazione comunale, ed ha solamente bisogno di essere in certo modo ratificata dall'autorità del prefetto, udita la deputazione provinciale.

Il prefetto non ha mancato al suo dovere, quindi il Governo non avrebbe veruna ingerenza nella questione.

Passo immediatamente alle due domande: che sia conservato intatto il decreto, e che venga studiato il sistema di stabilire dei vice-sindaci per le frazioni fuori della città.

In quanto alla prima parte posso assicurare l'onorevole Mussi che il Governo sarà sollecito di vegliare a che il decreto non sia in verun modo alterato, e credo che fino a questo momento l'amministrazione del municipio di Milano non ha oltrepassato le facoltà che le vennero conferite.

In quanto alla seconda parte, che l'onorevole Mussi vorrà riconoscere abbastanza grave, il Governo non esita a promettergli che studierà siffatta questione per vedere se sia il caso di accordare a Milano ciò che da più anni ha il municipio di Napoli.

Debbo però fare osservare all'onorevole Mussi che l'amministrazione municipale di Napoli ha veduto da molto tempo la necessità di limitare il numero dei vice-sindaci, e credo stia studiando un progetto per ridurre a sei solamente le dodici sezioni.

Pertanto, ripeto, il Governo non mancherà di studiare la questione, e l'onorevole Mussi deve essere convinto che saremo solleciti a dare quei provvedimenti che reputeremo opportuni.

Del resto il Governo spera che la Camera potrà presto esaminare il progetto di legge già presentato sulla riforma comunale e provinciale, ed allora molte di queste questioni saranno risolte. Sono certo che allora l'onorevole Mussi, il quale professa teorie liberali, l'onorevole Mussi, che non vuole certo allargata l'ingerenza del potere esecutivo sulle amministrazioni comunali e provinciali, rico-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

noscerà che con l'approvazione di quella legge molti degli inconvenienti che oggi egli lamenta saranno rimossi.

Come vede l'onorevole Mussi, io evito assolutamente di entrare in tutti i particolari dei fatti che egli ha citati, poichè francamente penso che, siccome egli ha fatto bene a discorrerne, così il Governo commetterebbe un errore se volesse ora esaminarli, ed invece di facilitare l'amministrazione del comune di Milano, non farebbe che maggiormente imbarazzarla.

Concludo: quanto alla prima domanda, cioè che sia mantenuto il decreto dell'8 giugno...

MUSSI GIUSEPPE. Domando la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO... assicuro l'onorevole Mussi che non mancheremo di farlo rispettare; in quanto alla seconda domanda, cioè che sieno dati dei vice-sindaci alle frazioni fuori della città di Milano, prenderemo in considerazione siffatta sua proposta, e trovandola confacente agli interessi di quell'amministrazione, saremo solleciti a provvedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Fano ha la parola per un fatto personale, ma prima lo indichi.

FANO. L'onorevole Mussi ha, nel suo discorso, attaccato la maggioranza del Consiglio comunale di Milano...

MUSSI GIUSEPPE. Ho attaccato niente.

FANO... della quale io faccio parte.

PRESIDENTE. Qui ci sono deputati, non consiglieri comunali. (*Bene!*)

FANO. L'onorevole Mussi ha attaccato la maggioranza del Consiglio comunale di Milano come violatrice del decreto reale del 1873 di annessione dei Corpi Santi alla città di Milano. Ora io stimo di poter considerare questo come un fatto personale perchè faccio parte della maggioranza di quel Consiglio. L'onorevole Mussi ha imputato questo di volere rosicchiare colle sue successive deliberazioni, quanto è disposto dal decreto reale del 1873. Una tale asserzione merita di essere rettificata, e io sento il dovere di farlo. Mi pare quindi conveniente mi si conceda la parola e prego l'onorevole Presidente di volermela accordare.

PRESIDENTE. Mi pare che usciremmo dalla cerchia dell'interrogazione.

FANO. L'onorevole ministro dell'interno con le sue parole ha già difeso la maggioranza del Consiglio...

PRESIDENTE. Dunque basterebbe.

FANO... dalle accuse dell'onorevole Mussi. Però mi sia permesso osservare...

MUSSI GIUSEPPE. Mi scusi, io ho presentato una interrogazione e l'ho svolta.

FANO. Questo è un fatto personale.

MUSSI GIUSEPPE. Non ci è fatto personale.

FANO. Quando il Consiglio ha ammesso la concentrazione dei due bilanci in un unico bilancio si era, secondo l'onorevole Mussi, cominciato a rosicchiare il decreto reale. Ora in tal caso uno dei rosicchiatori era anche l'onorevole Mussi, il quale ha concorso col suo voto in tale deliberazione.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Fano, noi entreremmo in una discussione, che ci trarrebbe fuori dai limiti dell'interrogazione dell'onorevole Mussi.

FANO. Allora, in omaggio al regolamento, mi è forza rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. Del resto l'onorevole ministro dell'interno ha risposto all'onorevole Mussi anche difendendo la maggioranza del Consiglio municipale di Milano.

MUSSI GIUSEPPE. Io osservo anzitutto all'onorevole Fano che ha voluto immaginare un fatto personale, mentre io mi era ben guardato di attaccarlo personalmente.

Osserverò ancora che io non mi sono unito ai rosicchiatori perchè ho votato l'ordine del giorno, che è stato respinto.

L'onorevole Fano ha dunque preso la parola contro un fatto personale che non esiste e ha invece cercato di fabbricarne un altro che io debbo respingere.

Quanto alle dichiarazioni dell'onorevole ministro io me ne dichiaro soddisfatto.

L'onorevole ministro ha dichiarato, che egli cercherà di difendere il decreto del giugno. Badi, onorevole ministro, che facendo ciò non violerà punto l'indipendenza e l'autonomia comunale, perchè quel decreto è statutario, e difende una minoranza; è un patto bilaterale; e se si abbandonerà al puro dominio della maggioranza, questa, usando con poca giustizia del suo potere, saprà distruggerlo nel fatto.

Io poi lo ringrazio anche per lo studio che ha promesso, intorno alla questione dei vice-sindaci. Io spero che la nuova legge comunale troncherà molte di queste difficoltà; e sono lieto di avere udito dall'onorevole ministro, che spera eliminare gli inconvenienti attuali. Con ciò egli ha ammesso l'esistenza di inconvenienti gravi per ciò che riguarda i rapporti della città coi sobborghi milanesi e io prendendo atto anche di questa dichiarazione mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'interrogazione non ha seguito.

Viene ora l'altra interrogazione degli onorevoli Cavallotti e Marcora al ministro dell'interno sopra misure di rigore prese contro i coniugi Malon, pros critti politici.

Onorevole Cavallotti, ha facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

CAVALLOTTI. Da qualche giorno fa il giro della stampa italiana e dei giornali francesi il racconto di misure di rigore che sarebbero state prese dall'autorità politica italiana in Palermo a riguardo di un profugo francese e della sua consorte, ivi momentaneamente ricoverati.

Insieme al racconto, vengono anche i commenti, e non molto benevoli, nè molto lusinghieri, nè per il Governo, nè per il nome italiano.

Prima di richiamare sopra quei commenti l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, desidero premettere che, nè me, nè il mio egregio amico Marcora, muove alcun intento ostile verso lui; solo vogliamo difendere da ingiuste accuse l'onore ed il nome della patria, e offrire insieme all'onorevole ministro dell'interno il modo di distruggere, con spiegazioni aperte e chiare, la sinistra impressione che quei commenti suscitarono. Perchè, dopo tutto, i Governi vivono anche di opinione pubblica, e non è indifferente certo pel Governo italiano, nè per il partito liberale, dal cui seno egli uscì, che l'ospitalità italiana venga all'estero calunniata, e che ingiuste antipatie si sollevino contro l'Italia fra quanti conta la Francia amici sinceri del nostro paese.

Premetterò brevi ragguagli sulla persona di cui si tratta, non inutili, poichè vidi nei giornali storpiarsene persino il nome. Si ricordano i nomi dei grandi disturbatori, dei grandi massacratori di popoli, ma la fama segue assai più modesta il povero figlio del popolo, che porta ramingo in paese straniero null'altro che il culto dei suoi affetti e l'orgoglio di illibate virtù.

Malon fu membro della Comune. Prima di esserlo fu operaio, ed operaio è ancora. Entrò nella vita politica per la porta del rude, ed aspro, ed onesto lavoro. Non occorre far mistero delle sue opinioni: è socialista convinto, ma di quelle convinzioni che lo studio forma nelle nature mitissime, affabili e gentili. Nemico dei sentimentalismi rivoluzionari, come degli eccessi devastatori, egli ebbe contro di sè tanto gli uomini della scuola anarchica rivoluzionaria, come dei seguaci dell'idea giacobina; di quella idea che il Malon stesso chiama « l'applicazione dei processi inquisitoriali e monarchici alla scuola rivoluzionaria; » il Malon rappresenta anche nelle file del suo partito la scuola scientifica, temperata ad idee di moderazione e di rispetto a tutte le classi sociali. Fu questa moderazione in lui compagna alle convinzioni profonde, che gli valse a Parigi la stima e la fiducia non solo delle classi lavoratrici, ma della stessa borghesia; e allorchè il 4 settembre venne a torlo dalle carceri di Mazas, borghesia e popolo parigino salutarono il nome di

Malon, mandandolo deputato all'Assemblea di Bordeaux con 118 mila voti; quanti forse sono i voti tutti insieme dai quali uscì eletta la Camera nostra.

È una cifra che raccomando fra parentesi alla Commissione della riforma elettorale.

Tornato indi a poco a Parigi, nelle file dei combattenti dell'assedio, il turbine degli eventi portò il Malon nel campo della Comune, quando la Comune fu proclamata. E anchelà non ismentì se medesimo, fu ancora l'uomo della moderazione e dei propositi miti. Noi troveremo il Malon dove imperversa il pericolo, ma non lo troveremo fra i fucilatori degli ostaggi. Persino il Clère, alla Comune e ai Comunardi avverso, nel suo libro: *Les hommes de la Commune*, mentre attacca gli attori di quel dramma sanguinoso, rende omaggio al Malon.

E quando i Versagliesi rientrarono a Parigi, non venne meno per lui l'affetto popolare: il popolo che lo aveva visto, questo modesto uomo di scienza, occuparsi del bene pubblico tra l'uragano della guerra civile, colla stessa calma serena colla quale un altro membro della Comune, un povero commesso di studio, Jourde, salvava in quei dì la Banca di Francia, il popolo lo sottrasse alla vendetta dei vincitori briachi di sangue. E il Malon ricoveravasi nella ospedale Svizzera. Ve lo seguiva la di lui sposa, la egregia scrittrice francese, nota alle lettere sotto il pseudonimo di André Léo; compagna fida dell'esule che, nata fra gli agi, preferì dividere con lui le tristezze dell'esiglio e l'amaro pane della sventura.

Scusi la Camera se entro in questi particolari; ma son molti in quest'Aula che in questa fase della vita del Malon sentiranno forse affacciarsi lontane memorie della vita.

Nella Svizzera il Malon ritornava ai prediletti studi; e questi non bastando a dargli un pane pei suoi cari, ritornava operaio manuale; poichè il Malon non appartiene alla turba di quelli che fanno dell'emigrazione un mestiere, bensì alla nobile schiera che in ogni tempo presso i popoli civili ha reso rispettato e sacro il nome di profugo.

Dalla Svizzera il Malon tramutossi a Milano; qui visse tranquillo, del suo lavoro e dei suoi studi, e cattivossi le simpatie non soltanto dello scarso numero dei suoi amici di fede, ma degli uomini stessi del partito moderato.

Si videro consiglieri di prefettura conversare con lui in amichevoli colloqui; uomini della *Perseveranza* stringergli la mano; uomini egregi di Destra, quali l'onorevole Luzzatti, sedergli allato nei congressi economici.

E il proscritto finalmente sperò di riposare; sperò

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

un conforto all'esilio, una vita tranquilla confortata dagli affetti domestici, in terra ospitale.

Aveva fatto i conti senza il ministro Cantelli; il quale un bel giorno, al primo cenno venutogli d'oltralpe, fece prendere il Malon, ammanettarlo come un malfattore e tradurlo sotto scorta di carabinieri, al confine.

La stessa stampa moderata, gli stessi giornali consorti, dei cui redattori taluni avevano salutato amico il Malon, in quel giorno non trovarono scuse per difendere la ignobile violenza!

Era eccesso di servilismo e di paura; e la stampa libera, onesta di tutta Italia, con generose parole lo stimmatizzò.

Quanto al Malon, pago della giustizia che l'opinione pubblica gli rese, si ritrasse in Svizzera ancora, e vi rimase finchè la rigidità del clima e la malferma salute della compagna l'obbligarono a cercarle aure più miti. Ritornò in Italia affidato alla speranza che, mutati gli uomini di governo, vi fossero mutate anche le idee. Come la speranza si avverasse, ora vedremo; poichè da qui appunto cominciano i fatti sui quali aspetto e desidero che mi illumini l'onorevole ministro.

Era il Malon ricoverato dai primi di novembre in Palermo, dove viveva colla moglie una vita ritiratissima, visitato solo da pochissimi fidati amici, isolato dal mondo, da ogni società. Quand'ebbero di lì a un mese, ai 6 di gennaio ora scorso, ricercato dall'autorità di pubblica sicurezza. È preso e trattenuto quattro giorni in questura fino a che, chiesti ordini a Roma, il ministro comanda che il Malon venga espulso; e solo per grazia, atteso lo stato sofferente della moglie, son concessi al proscritto pochi giorni di dimora. Inaudita generosità! Ai 3 di questo mese, spirato il termine, il Malon s'imbarcava a Palermo per Tunisi, e non certo benedisse l'ospitalità italiana in quell'ora, vedendosi al fianco la compagna, ancora convalescente, costretta ad affrontare seco i pericoli e i disagi del mare.

Questi i fatti; almeno quelli che la stampa narra per tali; se veri o esagerati, l'onorevole ministro me lo dirà; oda intanto i commenti; e badi che ne tolgo ciò che è in essi di più acre e di più scortese per lui.

Eccone uno:

« L'autorità giudiziaria fu affatto estranea a questa odiosa misura, compiuta a richiesta del Ministero per ragione di pubblica sicurezza. Tutti quelli che conoscevano il Malon riprovano questo *usage*, deplorando che un Ministero inetto e servile comprometta così indegnamente in cospetto dell'Europa il dovere dell'ospitalità italiana... »

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Cavallotti, i Ministeri passati lasciamoli stare...

Voci. No, non si tratta di Ministeri passati. (*ilarità*)

MINISTRO PER L'INTERNO. No; sono io. (*ilarità*)

CAVALLOTTI. (*Dopo esaminato il giornale*) Permettano; ora che m'accorgo, il presidente ha ragione; ho fatto uno scambio di giornali in isbaglio; le parole che or lessi riguardano proprio lo sfratto dell'anno passato, e sono le parole con cui il *Diritto*, il giornale della Sinistra parlamentare, lo qualificò. Guardate mò, combinazione! Sembrano scritte per oggi! (*Si ride*)

Vengo ai giornali che parlano dello sfratto recente.

E leggo nel *Bien Public*: « La prima espulsione del signor Malon avvenne sotto l'amministrazione Minghetti, e qui nulla di sorprendente, trattandosi del ministro Cantelli, il quale lasciò per due anni languire in carcere gli internazionalisti di Firenze, in attesa della sentenza che li doveva assolvere. Ma che il signor Nicotera, già cospiratore, già repubblicano, che ebbe a soffrire per gli artifizii governativi e che oggi, in un processo rumoroso, mostra quanto gli stia a cuore la sua riputazione di martire politico; che il signor Nicotera metta i suoi agenti in campagna e la gendarmeria in moto per forzare una povera ammalata a ripigliare il mare, è cosa che fa stupire, per non dir di più. »

E un altro giornale, *Les Droits de l'Homme* (*Movimento*) scrive queste parole:

« Il signor Malon, antico membro della Comune, recandosi dalla Svizzera a Tunisi, era stato costretto, per un'indisposizione sopravvenuta alla sua moglie, a fermarsi alcuni giorni a Palermo.

« Il signor Malon era stato, l'anno scorso, espulso in modo abbastanza brusco da Milano, ove egli si era creato alcune risorse ed aveva assicurata la sua esistenza. Ma ciò avveniva sotto il Ministero reazionario, sotto quello cioè del Cantelli, ed il signor Malon pensava che ora che l'Italia godevasi un Ministero liberale, che gli uomini di Sinistra sono al potere, egli avrebbe potuto soggiornare alcuni dì in Sicilia.

« Il signor Malon s'ingannava. La polizia italiana è stata informata della sua presenza in Palermo, ed egli è stato chiuso in carcere. Essendone stato riferito al ministro dell'interno, questi ha immantinentemente risposto dando ordine che si espellesse tosto il malcapitato proscritto.

« Ecco come il signor Nicotera tratta gli esiliati che sotto il suo regno si azzardano a porre il piede sul sacro suolo dell'Italia. Il signor Malon era stato espulso dal Gabinetto Cantelli, che era di Destra.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

Egli viene ugualmente espulso dal Gabinetto Nicotera, che è di Sinistra. Tutta la differenza starà in questo che i fogli di Sinistra, che l'anno scorso si erano indignati per la sua espulsione, la troveranno, attualmente, del tutto naturale. »

Ora io non so che cosa diranno o troveranno i giornali di Sinistra; questo so che i deputati di Sinistra, quello che hanno trovato biasimevole negli avversari, non sono affatto disposti a trovarlo lodevole negli amici; e che l'offesa ai principii è dolorosa, è triste da qualunque parte ella venga; dolorosa più, quando viene da coloro che hanno il mandato di tutelarli.

DI CESARÒ. Ma non tutti i deputati di Sinistra...

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Di Cesarò.

CAVALLOTTI. Ripeto, io non so se nei fatti che narraï sia occorso equivoco o malinteso o zelo eccessivo di agenti subalterni o esagerazione di malevoli: amerei crederlo. Non sono amico del signor Malon. Ho diviso l'indignazione dei miei concittadini quando il Cantelli brutalmente lo scacciò. Ma quello che allora, in un Cantelli mi parve naturalissimo, oggi, ripeto, mi pare incredibile.

No, io non so ancora indurmi a credere che uomini di cuore, come quelli che siedono a quel banco del Ministero, possano avere scientemente, deliberatamente offese a questo modo tutte le ragioni dell'ospitalità e dell'umanità. Ah! l'ospitalità l'abbiamo vista esercitata qui, in questa stessa Roma, verso turbe di pellegrini, venuti a disturbare il paese nostro, a vilipendere in faccia nostra il nome d'Italia e tutto ciò che l'Italia ha di più santo e di più caro! (*Bravo!*) La protezione che accordammo alle provocazioni del fanatismo noi non abbiamo diritto di negarla alla sventura. E me ne appello allo stesso onorevole Nicotera, a lui che fu pure un proscritto, e che nella sua vita di proscritto ha una pagina di cui può essere contento.

Quando Bencit Malon riponeva il piede su questa terra, da cui la violenza inospitale avevalo espulso, egli rendeva al Ministero di sinistra una testimonianza d'onore; ma egli sapeva altresì che, se l'ospitalità ha dei diritti ha anche dei doveri, e che le leggi del paese nostro, come degli altri, puniscono coloro i quali mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato o le buone relazioni fra i paesi amici. Se ciò fosse, se il signor Malon avesse abusato della ospitalità a lui concessa, non sarei io certo che verrei da questi banchi a reclamare per lui una protezione che fosse un privilegio. Ma la vita e il carattere di Malon testimoniano ampiamente per lui; contro il sospetto anche lontano di un abuso di quel genere, protesta il sentimento squisito di

delicatezza che governò la condotta sua in tutto il tempo che visse a Milano e a Palermo. E poi, un uomo che cerca un asilo di riposo per la compagna inferma non è un uomo che vada a pesca di congiure.

Ripeto ancora una volta: qui forse vi sarà stato malinteso o zelo soverchio di agente. E finchè l'onorevole ministro non mi abbia risposto, non voglio andare in cerca di altre ragioni.

Se malinteso vi ha, o se i fatti furono travisati, è bene, è necessario lo si sappia, e che il ministro lo dica; a nessuno di noi fa piacere che il nome del nostro paese sia proferito oggi con parole malevole dalla Francia liberale, da quella Francia che è appena uscita dalle convulsioni di una grande crisi, e che cominciava ora a guardarci con occhio più amico, respirando le prime aure di libertà.

Sia pure la ben venuta in Italia la vedova del caduto di Sedan; le sieno pure resi gli ospitali onori, le sieno pure aperti tutti i palazzi, dal Vaticano al Quirinale; ma purchè sia anche concesso un letto alla sposa del proscritto della Comune; di quella Comune che fu l'erede dell'impero e del 2 dicembre, come il 1793 fu l'erede delle orgie di Versailles, come da tutti i saturnali del dispotismo, e dalle pazienze lunghe nascono le grandi vendette popolari.

Signori, l'ho detto fino da principio: io parlo qui in un'Aula dove, da qualunque parte io guardi, io non vedo che antichi proscritti; su questi banchi, su quelli, e al banco della Presidenza, e a quello dei ministri e da qualsiasi lato della Camera. Perciò, parlando a favore di un proscritto sono certo qui di essere inteso. (*Bene!*)

Il Malon, nell'ultimo suo libro, scrive: *Les vaincus n'ont pas d'histoire*. I vinti non hanno storia! Quanti fra di voi avranno dovuto ripeterlo, nei lunghi amari giorni dell'esilio, allorchè l'Italia era un nome! Ebbene, manchi pure ai vinti la storia, ma l'affetto e la pietà dei liberi, no. (*Benissimo! a sinistra*)

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi era proposto di rispondere con brevi e riguardose parole all'interrogazione dell'onorevole Cavallotti.

E qui in questa Aula...

Voci. Forte!

PRESIDENTE. Stiano attenti, e sentiranno che parla abbastanza forte!

MINISTRO PER L'INTERNO... in quest'Aula vi è qualche deputato, che potrebbe testimoniare all'onorevole interrogante di quai sentimenti umanitari era animato il ministro dell'interno per il signor Malon. (*Bene!*)

Ma, o signori, quando si governa, il cuore non deve esser messo al disopra del proprio dovere, e,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

quantunque con dolore, io l'adempirò sempre scrupolosamente. L'onorevole Cavallotti ha voluto citare il giudizio di taluni giornali esteri.

Egli non dovrebbe ignorare che da qualche tempo noi non abbiamo solo nemici in Italia, ma abbiamo anche all'estero chi parteggia a favore dei nostri nemici interni, i quali con ogni maniera tentano di screditare, e talvolta di disonorare il Governo italiano. Non mi occupo di questa stampa. Potrei solo ricordarle taluni fatti del proprio paese; potrei ricordare ad alcuni giornali francesi, che un nostro collega, fu espulso dalla Francia, e la stampa francese non si commosse (*Bene! a sinistra*), ed in quel Parlamento non sorse un deputato per chiedere ragione al Governo di quella espulsione, che è mantenuta tuttora. (*Bravo!*)

Ma non voglio giustificare l'operato del Governo italiano cercando le ragioni nel fatto di un altro Governo, e rispondo all'onorevole Cavallotti, conceda glielo dica, che è malamente informato.

Non giudico delle opinioni del signor Malon; sostengo unicamente che egli non è venuto in Italia per cercarvi un asilo, ma sibbene per fare propaganda dei suoi principii e per cospirare.

Vuole l'onorevole Cavallotti una prova di ciò che io dico? Quando fu espulso da Milano il 5 gennaio 1876, il signor Malon non pensò di ritornare in Italia per curare la salute della sua signora, ma invece più volte, con altro nome, si recò a Milano, in Toscana ed altrove per assistere a riunioni di internazionalisti.

Il signor Malon, fatto più ardito dalla facilità colla quale poteva ritornare in Italia sotto altro nome, e credendo che, solo perchè il Governo era passato dagli uomini di destra agli uomini di sinistra, fosse consentito il cospirare liberamente fra noi, vi ritornava e cercava asilo a Palermo con falso nome. Neanche a Palermo egli si rassegnava a fare vita tranquilla e tale da non destare i giusti sospetti delle autorità, ma continuava nella sua opera di propaganda.

Pensa l'onorevole Cavallotti che il Governo italiano consenta, non dirò ad uno straniero, ma a qualsiasi cittadino, che cospiri liberamente senza che esso se ne preoccupi? Vuole l'onorevole Cavallotti che il Governo non abbia il diritto di domandare agli stranieri che vengono in Italia di non turbare in modo alcuno la nostra tranquillità?

Se l'onorevole Cavallotti crede che si renda un servizio al paese tollerando che questi fatti si compiano, io porto diversa opinione, e, lo ripeto, con dolore ho dovuto ordinare che il signor Malon fosse allontanato da Palermo.

Sperava che egli avesse compresi e rispettati i

diritti del Governo italiano, e, modificando in avvenire la sua condotta, avesse reso possibile temperamenti meno severi; ma ho dovuto disingannarmi dopo l'interrogazione dell'onorevole Cavallotti, il quale mi avverte che il signor Malon è uno di quei cospiratori che non mettono tregua all'opera loro.

Ripeto, non giudico le opinioni del signor Malon, ma è mio debito preoccuparmi degli obblighi che incombono al Governo italiano, e specialmente al ministro dell'interno, ed a questi obblighi non vi son ricordi del passato che mi faranno mai venir meno. (*Bene!*)

Se noi nel passato cospiravamo, affrontavamo altresì tutti i pericoli della cospirazione, e se il Governo che ci dava ospitalità avesse creduto che la nostra presenza potesse in qualche modo creargli degli imbarazzi, creda pure l'onorevole Cavallotti, che noi avremmo saputo subire le misure, che egli chiama di rigore, e che io dico di dovere, le misure di quel Governo, e non avremmo menato tanto scalpore; sebbene il Governo che ci ospitava allora fosse Governo italiano.

Nel 5 gennaio 1876, il passato Ministero credette per ragioni di pubblica sicurezza di allontanare dall'Italia il signor Malon, io non ho fatto che richiamare in vigore la disposizione del 1876, perchè ho dovuto convincermi che la condotta del signor Malon in Italia non era tale da poterglisi consentire che rimanesse senza crearci delle difficoltà di pubblica sicurezza.

Ritenga l'onorevole Cavallotti che non è servilità verso l'estero che mi ha mosso a richiamare in vigore quella disposizione; l'ho tollerato un bel pezzo; e veda infatti se non è così.

Fin dal 3 novembre il signor Malon era in Sicilia, e non creda l'onorevole Cavallotti che il ministro dell'interno l'ignorasse.

Gli è proprio perchè nel tempo passato ho percorsa tutta la via delle cospirazioni, che ho acquistata un po' di esperienza, spero che tanto l'onorevole Cavallotti, quanto i miei avversari, vorranno riconoscerlo; è appunto per questo che il servizio di pubblica sicurezza e di polizia è fatto per benino.

Il signor Malon che credeva di tornare inosservato fra noi, sol perchè vi tornava sotto altro nome, con quello di Marvillon Giovanni, appena arrivato in Italia fu scoperto.

Credetti usargli i maggiori riguardi, e velli persuadermi se veramente meritava di essere allontanato dall'Italia, se veramente la sua presenza potesse far nascere disordini. Quando da ripetute indagini, da ripetute informazioni, ho dovuto convin-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

cermi che il signor Malon continuava nella sua opera di cospirazione, allora ho creduto mio dovere, nell'interesse dell'ordine pubblico, di richiamare in vigore la disposizione del mio predecessore, non potendo fare altrimenti, senza mancare del tutto al mio dovere. Nondimeno non tralasciai di assicurare ad un nostro collega, che avrei usato i maggiori riguardi al signor Malon; e che quando la condotta di lui non avesse più destato giusti sospetti, non ci avesse creato imbarazzi, non avrei incontrato difficoltà alcuna a lasciarlo ritornare in Italia.

L'onorevole Cavallotti consigli al signor Malon di limitarsi a curare la salute della moglie; e, se vuol cospirare, se ne stia altrove.

Credo che in nessun paese del mondo sia negato il diritto al Governo di domandare ad uno straniero di non creare imbarazzi. Se il signor Malon intende venire a soggiornare tranquillamente in Italia, come pretende l'onorevole Cavallotti, ritenga pure che non sarò io che vorrò turbargli la tranquillità e la pace (*Bravo!*)

CAVALLOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che volle darmi; e lo avrei ringraziato anche di più, se le sue spiegazioni fossero state tali da soddisfare me ed il mio amico interrogante; e anche parecchi altri di questi banchi della Camera.

Io ho detto che speravo apprendere dalla bocca dell'onorevole ministro, che o esagerazioni vi fossero o ragioni d'ordine pubblico avessero giustificato la triste misura, o ella fosse opera inconsulta del troppo zelo di agenti subalterni. Ma l'onorevole ministro con una lealtà che l'onora, ha richiamato sopra di sè, tutta ed intera la responsabilità del fatto.

E i fatti sono veri; ed è vero che il Malon fu trattenuto quattro giorni in carcere, come un delinquente comune. Solo ragioni di sicurezza dello Stato avriano scusato un tal rigore; ed io ho detto per il primo, che se veramente della ospitalità il Malon avesse abusato, non io sarei sorto in sua difesa.

Ma mi rincresce il dirlo, onorevole ministro, ella ha asserito molte cose, ma ce ne ha provato poche. (*Mormorio a destra*) Sappiamo benissimo che l'onorevole ministro parla per le informazioni che avrà avute da funzionari di pubblica sicurezza di Palermo; parlo per informazioni avute da Palermo anche io; e quanto ad onorabilità e credibilità, le testimonianze degli uni credo valgono bene le testimonianze degli altri.

L'onorevole ministro non ha però detto da che parte ebbe le sue, sarà permesso anche a me di tacere da chi ebbero le mie. Ed ecco quello che da Pa-

lermo persone onorande mi scrivono: « Il Malon non ebbe in questo suo ritorno in Italia, altri rapporti che con un amico di Palermo, al quale dirigevansi per motivi di salute di sua famiglia, e il quale intendeva tradurre in italiano la sua opera: *Troisième défaite du prolétariat français*. Soggiornò in Italia con tutti quei riguardi che la innata sua delicatezza e la sua scrupolosa coscienza gli dettavano. A Palermo visse ritiratissimo, studiando e facendo voti che il mite clima della Sicilia ritornasse la salute alla sua sposa, per recarsi a Tunisi poi. In Palermo non ebbe altra corrispondenza che quella dell'amico B., corrispondenza che, quando non era la manifestazione di affettuosi sensi, era un carteggio di studioso, intento soltanto a raccogliere dati per la sua opera in corso, e per dare l'ultima mano ad opuscoli che l'amico si assumeva di pubblicare per le stampe. »

Questa non è, parmi, una vita da cospiratore; non è la prima volta, del resto, che al Ministero vengano trasmesse da autorità di questura informazioni inesatte e travisate; e mi permetterà il ministro di mantenere, di fronte alle sue notizie, le notizie mie. E mi lasci dirgli che il fatto da lui addotto, che il Malon fosse costretto a coprirsi di altro nome, il nome letterario di sua moglie, André Léo, questo fatto o prova ben poco o prova nulla: perchè proverebbe tutt'al più che Malon, vedendosi ingiustamente, senza una ragione al mondo, di bel nuovo ricercato e perseguitato, e costretto, finchè non lasciasse la Sicilia, a subire l'arbitrio e le vessazioni, cercava la maniera di schermirsene e di averne il meno possibile sotto altro nome. (*Mormorio*) Questo non capitò soltanto al Malon; capitò a molti di coloro che i Ministeri moderati, per libidine poliziesca, perseguivano; è capitato anche a me.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, badi a non estendersi tanto; questa non è che un'interrogazione.

CAVALLOTTI. Ma debbo pur dire le ragioni per cui non sono soddisfatto della parola del ministro.

PRESIDENTE. Veramente è un'abitudine che è invalsa, ma il regolamento non l'ammette.

CAVALLOTTI. Se dunque i fatti, le accuse positive mancano, il ministro avrà agito per semplici sospetti; ma i sospetti non bastano quando si tratta di prendere una misura, che può compromettere all'estero il nome italiano.

« Per trattare, scrive un grande scrittore di diritto internazionale, Pineiro Ferreira, per trattare un profugo politico come un delinquente *non basta l'asserir che sia tale*, bisogna che tale lo giudichi il potere giudiziario del paese in cui si rifugiò. »

Ah! se bastasse un rapporto di un agente di pub-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

blica sicurezza, se dovesse bastare un sospetto per togliere ai profughi politici l'asilo, sono altri i profughi politici che si sarebbero dovuti mandar via, e che possono comprometterci con nazioni amiche: alla Francia il Malon non dà certo maggior ombra che non ne diano i Napoleonidi, cospiranti contro la repubblica.

E se il Malon dell'ospitalità non fece abuso, se migliori ragioni non sa addurmi il Governo per accusarlo, un solo caso potea sottrarlo alla protezione delle leggi nostre: una domanda di estradizione, conforme ai trattati, per taluno dei casi che i trattati contemplano. Nel caso presente anche quest'ultima ragione manca. Il Malon è un rifugiato politico. E dove trattati di estradizione non sono, e fuor dei casi che essi contemplano, sottentra una specie di galateo delle nazioni, un mutuo impegno di onore fra gli Stati, subentrano le antiche tradizioni di ospitalità, sacre ai popoli civili, le quali accordano ai profughi il diritto di asilo. In ciò la coscienza dei popoli è d'accordo colla scienza del giure; tutti gli scrittori di diritto internazionale qui si accordano in una voce sola: « non riconoscere ai profughi politici il diritto di asilo, è, per dirla con Casanova, un atto di barbarie e di viltà. »

Così pronuncia la coscienza pubblica: questo è il diritto dei popoli civili.

Dovrei aggiungere, è vero, anche dei popoli indipendenti. Talora uno Stato subisce, protestando, la violenza del più forte, talora l'accetta spontaneo per pusillanimità di governanti. Sarebbe questo forse il caso nostro? Oimè, più cerco le ragioni della espulsione del Malon, meno le trovo nelle parole del ministro, e più mi sento a forza ricacciato verso una spiegazione ultima e sola: più non mi resta se non credere che si tratti di un atto di compiacenza verso un Governo straniero... (*Interruzioni*)

Voci. No; no, il ministro non l'ha detto!

CAVALLOTTI. Perdonino: ho detto che è la sola spiegazione che mi rimane, poichè le altre non mi entrano: e l'onorevole Nicotera è abbastanza franco e leale per non riconoscere che è la sola che a me, non persuaso delle altre, sia dato di scorgere nelle sue parole adombrata.

Ebbene, se la ragione, se la spiegazione vera è quella, io credeva, o signori, che le tradizioni di questa politica funesta avessero pesato abbastanza per lunghi anni sull'Italia e che esse avessero fatto il loro tempo; e la Sinistra che contro questa politica si levò sempre giudice inesorabile, la Sinistra non intende certo che si ritorni sulle orme di lei, sulle tracce di coloro, che per docilità verso la Francia, regalarono all'Italia il contratto Lebeuf e Mentana. (*Bene! a sinistra*)

Voci. Facciamo un altro discorso!

Una voce. È la coda della poesia. (*Rumori*)

CAVALLOTTI. Intanto io non credo che il Governo francese, se rimostranze ci furono, abbia potuto dare a queste, una forma molto perentoria.

Non varrebbe altrimenti la pena di chiamarsi Jules Simon in vece di Broglie o Buffet. Il Governo francese sa meglio di noi che i rapporti fra esso e noi per quanto si riferisce ai profughi sono regolati dai trattati di estradizione e che nel trattato nostro colla Francia i reati politici sono esclusi.

Rammerò le parole del ministro di Luigi Filippo, Martin, in una circolare dell'aprile 1841:

« I reati politici si compiono in circostanze così difficili a giudicare, nascono da passioni così ardenti, le quali sono spesso la loro scusa, che la Francia mantiene il principio che l'extradizione non può aver luogo per reato politico. È una regola di onore, che ella pone il suo onore a sostenere. Ella non ha mai più chiesto dopo il 1830 simili estradizioni e non ne domanderà mai. »

Ora, se è vero che la Francia repubblicana abbia in faccia alla libertà qualche obbligo maggiore che non un ministro di Borboni; io credo che per lei sia debito d'onore non soltanto di non domandare la estradizione dei proscritti politici, ma anche di non perseguire i profughi in terra straniera, con inutili vendette. Sono soltanto i popoli deboli che hanno bisogno di rappresaglie contro il proprio passato.

In ogni modo, ammesso pure che queste rimostranze esistessero, se il Governo italiano avesse loro risposto:

Malon è a Palermo vigilato e non tenterà nulla contro l'ordine pubblico vostro. È meglio per voi che sia in Sicilia, da voi più lontano e da noi più guardato, che non in Svizzera, nè in Inghilterra dove meno occhi lo veglierebbero. Ma non domandateci un atto che sarebbe una confessione di debolezza per voi e sarebbe una umiliazione per noi; non domandate, a noi uomini di Governo di sinistra, ciò che voi repubblicani di Francia avete sempre rimproverato ai nostri antecessori; oh, se il Governo avesse risposto ciò, state pur certi che il Governo di Francia non se ne avrebbe avuto a male, e ci avrebbe stimato di più.

Poichè non potevate avere una migliore occasione di provargli che in fatto di politica estera ed in fatto di dignità nazionale, c'era qualche cosa di mutato in Italia dal 18 marzo in poi. E i popoli rispettati amano i popoli che si rispettano.

PRESIDENTE. Venga alla conclusione.

CAVALLOTTI. Ci sono: ma debbo rispondere a un'ultima delle osservazioni dell'onorevole ministro del-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

l'interno, il quale ha accennato, e credo non troppo a proposito, ad espulsioni, da parte della Francia, di profughi politici. Potrei dirgli: se altri Governi mancano al loro dovere, non è questa una ragione che abbiamo ad imitarli. Vi manchino tutti, non l'Italia: *etsi omnes non ego*. Non l'Italia che più di tutti ha il dovere di rispettare l'ospitalità, perchè i suoi figli, più di tutti, nei tempi tristi, ne hanno approfittato in tutto il mondo. Ma potrei dire ancora all'onorevole ministro che invece della Francia, mi parli della Svizzera e dell'Inghilterra.

Quando penso che la piccola Svizzera di fronte alle intimidazioni e alle minacce del colosso asburgese, di fronte al blocco dell'Austria, rifiutava impavida la espulsione dei proscritti; quando penso che un eguale rifiuto opponeva alla Francia nell'apogeo della potenza napoleonica, la libera Inghilterra, mi affligge per il mio paese il pensare che nè all'Inghilterra, nè alla Svizzera, prevedendone la risposta, nessun Governo avrebbe sognato di chiedere ciò che forse domandasi a noi. Siamo dunque al confronto degli altri, stimati ancora così poco?

E se l'onorevole ministro mi parla della Francia, io potrei parlargli perfino della Turchia; della Turchia, che invitata dall'Austria ad espellere gli scampati dai supplizi di Arad, rispondeva: piuttosto la guerra che il disonore. So che l'ospitalità è una virtù araba: ma vorrei che fosse anche un po' italiana. (*Bene! a sinistra*)

Perciò dichiaro di non essere soddisfatto delle parole dell'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Cavallotti ha voluto darci una lezione di dignità nazionale. Egli ci ha detto cosa avremmo dovuto rispondere alla domanda del Governo francese; ci ha detto che un popolo civile, e perfino la Turchia, affronta piuttosto la guerra anzichè mancare a certi doveri.

Permetta l'onorevole Cavallotti gli dica che tutto il suo discorso manca di base, poichè manca nientemeno che la domanda del Governo francese.

A me sembrava di averlo detto molto chiaramente.

Molte voci. Sì! sì!

MINISTRO PER L'INTERNO. È unicamente per ragioni di pubblica sicurezza che il signor Malon è stato allontanato.

Veda quindi l'onorevole Cavallotti che la sua lezione fu inutile, perchè non a proposito.

L'onorevole Cavallotti ha letto una lettera da Palermo, ed ha detto che egli non voleva svelare il nome di chi la scrisse, perchè il ministro a sua volta ha taciuto la fonte dalla quale attinse le sue informazioni. (*Si ride*)

Onorevole Cavallotti, ella deve comprendere fa-

cilmente da qual fonte io abbia dovuto attingerle; dalle autorità di pubblica sicurezza. Quegli che scrisse a lei, mi perdoni, dovrebbe essere un internazionalista.

L'onorevole Cavallotti ci ha ricordato l'ospitalità accordata ai pellegrini. Ma questo fatto, avrebbe dovuto provargli da qual principio, da quali sentimenti sia animato il Governo italiano. Noi abbiamo accordato l'ospitalità ai pellegrini, ma a quale condizione? Alla condizione stessa che saremmo disposti ad accordarla a chiunque, a condizione cioè, che non si venga a turbare l'ordine pubblico. (*Bene!*) Se i pellegrini avessero tentato, in un modo qualunque, di suscitare disordini, non avrebbero trovato il Governo italiano debole o discendente.

L'onorevole Cavallotti crede che la nostra politica sia informata ai sospetti. A me pareva invece di avere dimostrato largamente come il Governo, in questa contingenza, non sia stato corrivo a seguire la prima impressione.

Ho avuto l'onore di dire all'onorevole Cavallotti ed alla Camera, che quando il signor Malon fu espulso la prima volta, ritornò a Milano ed in Toscana segretamente e per tenere conferenze con gli internazionalisti.

Vedendo che il Governo italiano non lo ricercava, suppose quello che ha supposto l'onorevole Cavallotti, cioè che il Governo di Sinistra dovesse favorire le cospirazioni, dovesse essere un Governo di disordine.

Ma, onorevole Cavallotti, a queste condizioni nè io nè i miei colleghi saremmo su questo banco! (*Bravo! Bene!*)

Il signor Malon andò a Palermo; il Governo fu subito avvertito del suo arrivo, e questo Governo non molestò il signor Malon, si limitò a farlo sorvegliare, come era suo dovere.

Fu soltanto quando si convinse che il signor Malon continuava a cospirare che si decise a richiamare in vigore la disposizione del 1876. Questo Governo disumano, questo Governo feroce, onorevole Cavallotti, per mezzo di un nostro collega, faceva sapere al signor Malon che se egli se ne fosse stato tranquillo, se egli si fosse convinto che l'Italia non è paese dove si possa impunemente cospirare, che è paese che ha sete di ordine e non ama che altri venga a turbarlo; se si fosse convinto soprattutto che l'attuale Ministero sa distinguere la libertà dal disordine, e questo è disposto a reprimere con l'energia stessa che mette nel tutelare e rispettare l'altra; se si fosse convinto di tutto questo, il Governo lo avrebbe lasciato stare tranquillamente; ed ho chiuso il mio discorso assicu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

rando l'onorevole Cavallotti che se il signor Malon, dopo un certo tempo, tralascierà dal cospirare, in Italia non si guarderà alle opinioni politiche di lui, opinioni intorno alle quali però mi sono ben guardato di emettere un giudizio favorevole.

Il signor Malon deve persuadersi che qui in Italia non ha da venire a cospirare, ma per rispettare l'ospitalità che gli si concede; perchè, onorevole Cavallotti, se un popolo civile ha il dovere di accordare l'ospitalità, non è per questo minore il dovere in colui che la riceve di rispettare il paese che gliela accorda e non provocargli disordini.

Il signor Malon si tenga in siffatti limiti e vedrà che l'Italia non si preoccuperà menomamente delle opinioni di lui, essa che oramai può mostrare al mondo civile che ha tanta forza da poter seguire siffatta condotta e tanto amore alla libertà da tollerare ogni principio politico-sociale che non serva però a pretesto di suscitare disordini.

Mi permetta la Camera ricordi un'altra volta quello che l'onorevole Cavallotti, quasi accusandoci, ricordava, cioè l'arrivo dei pellegrini a Roma. Ebbene, quel fatto ha mostrato all'Europa che noi possiamo ricevere a migliaia i fanatici che professano certe opinioni religiose tanto diverse da quelle della maggioranza della nazione, senza che essa si turbi o il Governo se ne allarmi.

L'atto d'accusa dell'onorevole Cavallotti, mi consenta che glielo ripeta, manca completamente di base.

Ad ogni modo, poichè egli non si dichiara soddisfatto, e crede che il Governo, e più specialmente il ministro dell'interno, si sia malamente regolato, aspetterò che presenti la sua mozione, e, sicuro della giustizia del provvedimento, attenderò fiducioso il voto della Camera.

PRESIDENTE. L'incidente non ha più seguito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELL'ARRESTO PERSONALE PER DEBITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Signori; l'importante riforma che il Ministero vi ha proposto d'introdurre nella nostra legislazione, l'abolizione dell'arresto per debiti, di quest'ultima, benchè radolcita forma della servitù personale, della padro-

nanza dell'uomo sulla persona di un altro uomo, in altri paesi non si è compiuta senza una vigorosa lotta con gagliarde opposizioni, e senza l'apparato di sinistre previsioni di lugubri e rovinosi effetti.

Voi lo sapete, in Francia le grida di terror panico innalzate a nome del commercio fecero due volte risorgere l'istituto dell'arresto per debiti, abolito con generosa precipitanza negli impeti rivoluzionari del 1793 e nelle ebbrezze liberali del 1848.

Quando la voce meditata e calma della scienza ne chiese la soppressione dopo la rivoluzione del 1830, le Camere di Commercio ed una parte della magistratura francese vi si opposero; e si reputò grande ventura la modesta legge del 12 aprile 1832, la quale non fece che distruggere i più mostruosi abusi della istituzione, lasciandola tuttavia in piedi. Ed allorchè nel 1867 un potente convincimento ed una volontà irresistibile, come quella di Napoleone III, nell'aprirsi la Sessione legislativa, annunziarono alla Francia che questa istituzione aveva fatto il suo tempo, anche allora, sempre a nome del commercio francese, si rinnovarono energiche resistenze. Sopra 42 Camere di commercio che ha la Francia, 41 deliberarono dichiarandosi contrarie alla proposta riforma. La maggioranza delle Corti francesi espresse un voto somigliante. Ed i ministri Baroche e Rouher ebbero a conquistare faticosamente il voto del Senato e del Corpo legislativo contro oppositori, come Troplong, Delangie ed il presidente Bonjean poscia compianto tra le illustri vittime della Comune.

Nel Belgio l'opposizione del partito conservatore fu ancora più fiera ed inespugnabile, poichè il giovane e liberale ministro della giustizia Bara, della cui amicizia mi onoro, per ottenere il trionfo del principio, dovè rassegnarsi ad accettare una transazione nelle sue applicazioni.

Ma, o signori, in Francia, nel Belgio ed altrove la lotta fu vinta, le sinistre previsioni fallirono, ed ormai può dirsi che l'Europa intera è orgogliosa della morale e benefica riforma.

Incoraggiato da tante esperienze, ed apparecchiato anche ad incontrare sul mio cammino ostacoli e resistenze, ed a combatterle, tolsi la responsabilità, di accordo coi miei colleghi nel Governo, di presentare al Parlamento il disegno di legge che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni.

In esso io difendo un antico e profondo convincimento, imperocchè fin dal 1863 ebbi già l'onore di esprimerlo, come relatore di una Commissione creata dalla Camera dei deputati sopra un progetto di legge, che aveva lo scopo di unificare le disposizioni delle diverse legislazioni allora vigenti in

Italia su questo argomento; e fin d'allora condannai senza ritegno questa istituzione giuridica, che qualificai come un mezzo di garanzia delle speculazioni equivoche, dei traffici vergognosi, in una parola, dell'usura; e di accordo con la maggioranza di quella Commissione parlamentare, ne domandai l'abolizione.

Non fu possibile ottenere in quell'occasione l'assentimento di uno dei rami del potere legislativo, sicchè ne uscì la legge del 3 marzo 1864, la quale, come ben vi è noto, mantenne l'arresto personale nelle materie commerciali, ma lo abolì in massima parte nelle materie civili, fuorchè in alcuni speciali casi, che furono da quella legge determinati e disciplinati.

Si riserbò alla prossima discussione di un Codice Civile unico, che l'Italia aspettava, una soluzione più radicale della questione.

E venne il Codice Civile italiano del 1866, a proposito del quale mi corre il debito di rammentare, che la Commissione legislativa incaricata dal Governo dell'ultima revisione e coordinamento dei Codici per mandato autorizzato da un solenne voto del Parlamento, ebbe nel suo seno a discutere la questione se l'arresto personale in materia civile e commerciale dovesse completamente abolirsi. E la proposta di questa completa abolizione fu fatta da me stesso, insieme con due illustri giureconsulti, che più non sono, e i cui nomi ricorderò a causa d'onore, il Niutta, presidente della Cassazione napoletana, e il professore Precerutti, illustrazione dell'Ateneo Subalpino, uomini non di pura speculazione, ma esercitati nell'esperienza e nella pratica, e che non avrebbero certamente avventurato una proposta somigliante dietro fallaci e seducenti teorie.

La discussione fu importante, e potete trovarne, o signori, la testimonianza nel volume dei processi verbali e delle deliberazioni di quella Commissione, e ciò che più importa, quella Commissione ben numerosa, e composta di autorevolissimi magistrati e giureconsulti, nella seduta del 20 maggio 1866, alla *unanimità*, deliberava la soppressione intera del titolo dell'arresto personale, acciò questo istituto scomparisse del tutto in quel Codice nelle materie civili e commerciali.

Com'è dunque che ancora le pagine del nostro Codice contengono le disposizioni che oggi combattiamo? Giova rammentarlo; non fu che la prudenza e lo scrupolo individuale del ministro di grazia e giustizia di quel tempo, a cui parve essere questa una così radicale mutazione, che eccedesse i limiti del mandato a quella Commissione conferito; e fu egli, come appare dalla relazione al Re posta

in fronte al nostro Codice Civile, che tolse su di sé di non secondare l'avviso unanime della Commissione stessa, e di ristabilire nel Codice Civile Italiano l'arresto personale, presso a poco in quei limiti in cui era stato mantenuto dalla Legge speciale del 1864.

Il nostro Codice Civile, o signori, è stato giudicato con molto favore dai dotti dell'Europa; ma quelli stessi i quali si sono mostrati compresi di maggiore stima ed ammirazione per l'opera del senno italiano, non hanno adoperato che parole di censura e di biasimo su questa parte del Codice medesimo.

Udite come esprimevasi Teodoro Huc, professore di Tolosa, illustratore entusiasta del nostro Codice:

« È permesso (egli scriveva) attendere una prossima revisione di questa parte del Codice italiano. I dotti giureconsulti, e gli uomini di Stato eminenti, che hanno voluto dotare l'Italia di un Codice, le cui basi sono identicamente quelle della legislazione francese, illuminata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non potranno non avere a cuore di non lasciare più lungamente sussistere uno spiacevole contrasto fra questo titolo 27 del Codice Italiano, e lo stato attuale della stessa legislazione francese. »

Dieci anni, o signori, sono trascorsi dalla pubblicazione di quel Codice, ed io che ho vissuto in mezzo alle più importanti relazioni ed operazioni del commercio italiano, e nel foro in cui se ne riflettono i bisogni, ebbi l'agio di discendere dall'altezza delle teoriche, e di studiare ben da vicino, nell'ordine pratico, le esigenze e le vere condizioni della vita commerciale del nostro paese, non quelle che fingono l'immaginazione e l'interesse egoista di alcune classi, o di alcuni individui; e, come io dissi, con sicura coscienza tolsi su di me l'ufficio di promuovere il trionfo di questa già troppo indugiata riforma.

E, per dimostrare che non mi era ingannato nel giudicar quelle condizioni, volli cercarne una conferma sperimentale e concreta, raccogliendo una Statistica decennale dell'arresto personale in Italia, dalla promulgazione del Codice Civile nel 1866 fino ad oggi. Io credo che le cifre di quella statistica ormai a tutti gli uomini di buona fede hanno dovuto apparire un'eloquentissima giustificazione della mia proposta di legge.

Ma, prima che si fosse fatta la luce, un grido di paura partito, io credo, primamente da una delle Camere di Commercio Italiane del mezzogiorno, la quale anche in occasione dell'esame del nuovo progetto del Codice di commercio aveva manifestate somiglianti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

dubbiezze, diede luogo ad un invito comunicato alle altre Camere di commercio del regno; ed un certo numero di queste, credo 17 sopra 57, e perciò non più di un *quarto*, non ha mancato di far pervenire alla Camera ed al Ministero una serie di loro conformi deliberazioni, nelle quali per verità non si impugna il principio della riforma, che anzi lo si saluta giusto e benefico, ma usando un artificio consueto degli oppositori ad ogni liberale riforma, esse si limitano ad affermare che il momento attuale non è opportuno, e che la riforma dovrebbe aggiornare sino a che l'Italia non abbia insegnato a leggere ai tanti suoi milioni di analfabeti, e per lo meno, sino a che non si siano già discussi, approvati, e posti in osservanza un nuovo Codice Penale ed un nuovo Codice di Commercio.

Però i timori della ignoranza e gli artifizii dell'interesse, lo dirò ad onore di questa Assemblea, qui non hanno potuto penetrare, e non hanno trovato in questo recinto un'atmosfera propizia. Unanimi i vostri Uffici approvarono il progetto di legge; colla stessa unanimità si è manifestata favorevole la vostra Commissione, come ne fa fede la stupenda relazione dovuta all'abile penna del dotto giureconsulto che ne fu il relatore; e nei due o tre giorni in cui questa proposta di legge è stata discussa, gli oratori che qui hanno preso la parola, come gli onorevoli Fusco, Franceschelli, Pierantoni, Pongiglioni, Grimaldi, gareggiarono tutti nell'approvazione della legge e dei principii di liberale progresso su cui è fondata. Appena una voce sola, eloquente, ma solitaria, si elevò fra voi per vigorosamente combatterla, quella dell'onorevole Incagnoli. Non ne sono dolente, anzi lo ringrazio di avermi così fornito la possibilità di presentarvi alcune considerazioni, che per avventura potrebbero essere pel maggior numero di voi superflue, ma che è debito mio indirizzare al paese ed alle classi commerciali, le quali non conoscendo i fatti, e non avendo l'agio di studiare e d'approfondire l'argomento, potrebbero essere indotte in errore, e credere che i loro veri ed importanti interessi possano essere con leggerezza sacrificati dai legislatori italiani a qualche astratta utopia. Come comprendete, è nostro dovere dissipare fin l'ombra di un tale sospetto. A questo scopo saranno indirizzate le osservazioni, in massima parte di valore pratico, che colla possibile concisione avrò oggi l'onore di esporvi.

Per farlo con ordine, intendo raccoglierle intorno alle tre parti di cui si compone il progetto di legge, le quali possono così riassumersi:

I. Abolizione dell'arresto personale come mezzo di esecuzione delle obbligazioni e debiti *civili*, sem-

prechè non dipendano da fatti delittuosi, cioè da fatti che la legge penale dichiara *reati*;

II. Abolizione dell'arresto personale come mezzo di esecuzione delle obbligazioni e debiti *commerciali*, a meno che parimente nei rapporti commerciali sia intervenuto un fatto che sia *reato* innanzi alla legge penale;

III. Mantenimento non solo dell'imprigionamento preventivo e repressivo negli ordini della giustizia penale, materia estranea all'influenza dell'odierno disegno di legge, ma benanche dell'imprigionamento come mezzo di esecuzione delle obbligazioni di autori e complici dei *reati*, quanto alle restituzioni, ed al risarcimento dei danni prodotti dal fatto delittuoso; ben inteso che questo mezzo di esecuzione sarà necessario e forzato quando si tratti di fare eseguire pronunciati del giudice penale per gravi fatti, cioè per crimini o delitti; sarà invece soltanto facoltativo e discrezionale, se si tratti di condanne per fatti assai lievi, cioè per semplici contravvenzioni, ed altresì quando in mancanza di ogni condanna del giudice penale, l'azione civile *ex delicto* sarà sperimentata innanzi ai tribunali civili.

In questi casi, in cui per eccezione sarà mantenuto l'arresto personale, non facciamo una nuova legge; lasciamo il Codice tale qual è. Perciò le norme, le limitazioni, i benefizi, i favori, che sono oggidì stabilite nel vigente titolo del Codice in materia di arresto personale, troveranno in avvenire applicazione ai casi limitati in cui sarà mantenuto eccezionalmente l'arresto personale, introducendovi tuttavia una innovazione assai notevole, riducendo cioè il massimo della sua durata, che attualmente nel Codice civile è di due anni, soltanto ad un anno, che è il massimo adottato per simili casi d'eccezione da altre legislazioni che ci hanno preceduto in questa civile riforma.

Tale, o signori, è il concetto compendioso e sostanziale del presente disegno di legge. Vogliate concedermi che io m'intrattenga sopra ciascuno di questi tre argomenti.

Del primo non dirò che ben poche parole. Siamo tutti d'accordo che, nelle obbligazioni puramente *civili*, l'arresto personale deve essere abolito. I nostri oppositori stessi ne consentono l'abolizione in questa materia. Le Camere di Commercio ammettono anch'esse che l'arresto della persona ormai debba soltanto mantenersi in materia commerciale.

Giova, o signori, rammentare che questa era appunto l'opinione espressa dal Montesquieu nella sua celebre opera fin dai suoi tempi. Ralleghiamoci adunque con questi riformatori italiani, pur rico-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

noscendo con esatta verità che si trovano indietro a due secoli di distanza da' tempi in cui viviamo.

D'altronde per mostrare la nessuna utilità pratica ed importanza di così angusta riforma, mi basti rammentare le cifre della nostra statistica, le quali chiaramente attestano quanto esiguo sia oggi in Italia il numero dei casi, in cui si pronunzia e si esegue l'arresto per debiti non commerciali, ma puramente civili.

La statistica pubblicata dal Governo dimostra che, durante un decennio, si pronunziarono 48,085 condanne con arresto personale, delle quali non ve ne furono in materia civile che sole 464, la qual cifra corrisponde ad una media di 46 condanne per anno in tutta l'Italia, cioè meno di un *decimo* del numero totale delle sentenze pronunziate con arresto personale.

Dunque la riforma in così scarse proporzioni riuscirebbe insignificante; un'abolizione dell'arresto personale ristretta, come la desiderano alcune Camere di commercio, alla sola materia civile, mancherebbe d'importanza pratica; l'odierna condizione di fatto non sarebbe punto cambiata.

Tutta l'importanza della questione si concentra perciò nell'indagine della giustizia e convenienza dell'abolizione dell'arresto personale nella materia commerciale, che è la seconda parte della legge, di cui passo principalmente ad intrattenermi.

Importa anzitutto eliminare una preliminare obiezione, la quale è come il prelude obbligato di tutti gli oppositori alla riforma. Essi fanno una fosca dipintura delle condizioni morali della nostra società italiana; ricordano che la buona fede è l'anima e la vita del commercio; e domandano perchè vogliamo fare buon viso al dolo ed alla mala fede dei debitori inadempienti? Perchè vogliamo proteggere coloro i quali con fatti di violenza o di frode spogliano i loro simili, deturpano il commercio, e per quanto è in essi, ne preparano la rovina?

Noi sentiamo il bisogno, prima d'intraprendere l'esame della questione, di dichiarare categoricamente che gli articoli 2 e 3 del progetto di legge escludono *a priori* l'avversario concetto, e rispondono vittoriosamente ad ogni argomentazione sul medesimo fondata. Dappoichè le disposizioni di quegli articoli importano che quante volte nella materia civile o nella commerciale sia intervenuto un reato, e si tratti perciò dell'adempimento di obbligazioni che hanno la loro radice in un fatto delittuoso, il nostro progetto di legge nulla cambia, nulla abolisce, ma rimane intatto quale oggi esiste il mezzo della coazione personale. Dunque

noi non accordiamo tregua, nè pace, non introduciamo indulgenza al delitto ed alla immoralità.

Noi lasciamo le cose come stanno, e non portiamo il piede in quel campo ove la frode ed il delitto operano a danno dell'ordine e della moralità sociale i loro malefici effetti.

Fatte queste eccezioni e riserve, sulle quali ritorneremo nell'esame della terza parte della legge, la questione che si presenta al nostro esame è ben altra: se cioè trattandosi di garantire l'esecuzione delle obbligazioni commerciali in genere, anche quando non abbiano la loro causa in reati, l'istituto dell'arresto personale debbasi abolire, primamente come *illegittimo ed ingiusto*, ed inoltre perchè *inutile* al commercio stesso, anzi *dannoso*.

Per dimostrarne la *illegittimità*, io non intendo, o signori, d'innalzarmi alle regioni ideali del diritto e della filosofia, nè ripetermi i ragionamenti tante volte adottati da quanti ci precedettero nell'esame della questione. Non ricercherò dunque, se l'uomo possa essere mezzo di utilità d'un altro uomo; se il fine del diritto possa convertirsi in mezzo; se la persona umana possa degradarsi adoperandosi a garanzia di interessi pecuniari. Io credo, o signori, che l'illegittimità dell'arresto personale si appalesa, in primo luogo, dalla cognizione dell'*essenza* stessa di quest'istituto giuridico; in secondo luogo dalla considerazione dei suoi *effetti*.

Per quanto riguarda l'*essenza* di questa istituzione, vi ha una pagina bellissima del nostro illustre Pellegrino Rossi, che consacrò a quest'argomento una splendida Lezione in Parigi, in cui dice che il pensiero primitivo, originario della istituzione dell'arresto per debiti non pagati è un pensiero selvaggio, perchè il selvaggio non conosce che la forza, si abbandona alle proprie passioni, specialmente alla collera, si lascia trasportare anche contro l'impotenza a soddisfare alle sue volontà, ed impiega la violenza per vincere qualsiasi resistenza, facendo quello stesso che fanno i fanciulli, che sono, egli dice, i selvaggi delle società civilizzate.

Altri scrittori hanno detto che, analizzata l'essenza di questa istituzione, essa contiene qualche cosa che la fa rassomigliare alla schiavitù, che la fa rassomigliare alla tortura.

A prima vista sembrano queste declamazioni esagerate; eppure, o signori, uomini insigni non hanno mancato di ravvisare intime analogie tra queste aberrazioni del senso morale dell'umanità.

Il Décazes, in una delle discussioni che ebbero luogo in Francia, diceva: « L'arresto personale è una schiavitù fittizia e momentanea, meno crudele, ma forse più ingiusta della schiavitù antica. » Infatti

nel sistema della schiavitù lo schiavo lavorava pel padrone, rappresentava economicamente un valore, e rendeva un utile servizio a chi pretendeva di aver diritto su di lui; mentre l'arresto personale, questa benigna schiavitù moderna, condanna il debitore all'ozio ed al far nulla, costringendolo a sofferenze improduttive anche pel suo creditore.

L'arresto per debiti si assomiglia altresì alla tortura, dappoichè, o signori, quando si applica questo mezzo di coazione, come uno sperimento di solvibilità, si fa un ragionamento presso a poco somigliante a quello che guidava gli antichi nell'assurdo mezzo della tortura. Essi presumevano che gli accusati, ai quali dovesse applicarsi, fossero sicuramente colpevoli, e ricusassero di confessare; che applicandola a testimoni, costoro certamente dovessero sapere i fatti che tacevano; e con la tortura intendevano sperimentare se queste presunzioni risultassero confermate dal fatto. Perciò nella esposizione dei motivi del Governo francese fu scritto: « La tortura è il principio essenziale dell'arresto personale. Esso ha per iscopo di forzare, con sofferenze fisiche e morali, il debitore di una somma a pagarla, come il cavalletto era il mezzo di astringere l'uomo creduto colpevole a confessare il suo delitto. Alcuni popoli sottomettevano i debitori ricalcittranti al bastone; noi ci contentiamo della prigione. Sarà, se così vuolsi, una tortura civilizzata, ma pure è sempre la tortura. L'arresto personale giudicato a questo punto di vista è eminentemente ingiusto; esso suppone, contro verità, che tutti i debitori commercianti, tutti i debitori per certe cause, possano e non vogliano pagare: ed assoggetta agli stessi rigori il perverso, l'imprudente e lo sfortunato. »

L'arresto del debitore è poi altresì una tortura morale pei suoi congiunti, per la famiglia, insomma per tutti coloro che hanno cara la sua riputazione ed il suo avvenire, e che sebbene non siano debitori, nè obbligati dalla legge a pagare, trovansi così costretti da una terribile morale violenza a soddisfare il creditore.

Queste stesse considerazioni, o signori, trovansi enunciate e riassunte nei ragionamenti della Commissione legislativa, la quale nel progetto del nostro Codice Civile domandava unanime la soppressione dell'arresto personale.

Quanto agli *effetti* dell'imprigionamento, ve ne hanno di *morali* e di *economici*. Si possono considerare nella *persona* stessa del condannato, e sulla sua innocente *famiglia*.

Potrei rammentare la descrizione che il Bentham ne ha fatto, quando scrisse: « Le prigioni racchiudono (e certo anche quelle dei debitori) quanto si può

immaginare di più efficace per infettare il corpo e l'anima. Non considerandole che dal lato dell'assoluta inerzia ed ozio di coloro che vi sono racchiusi, le prigioni sono dispendiose all'eccesso: a forza di desuetudine, le facoltà dei prigionieri si illanguidiscono, si snervano, i loro organi perdono l'elasticità e l'abitudine del lavoro. Sotto il rapporto morale poi una prigione è una scuola, dove la scelleratezza si apprende con mezzi ben più sicuri che non si potrebbero giammai impiegare per insegnare la virtù. »

Ed il relatore francese, il BAYLE MOUILLARD, autore di una reputata opera contro l'arresto personale che ottenne di essere coronata dall'Accademia delle scienze morali e politiche, così si esprimeva: « Non si è mai abbastanza riflettuto a tutto ciò che vi è di nocivo nella incarcerazione per debiti. Essa macchia l'onore, trascina alla rovina del commercio che faceva il debitore, paralizza la sua industria, rilascia e spezza i legami di famiglia. Per poco che essa si prolunghi, fa perdere l'abitudine di ogni lavoro, usa ed invecchia il corpo, indurisce il cuore, estingue l'intelligenza, distrugge ogni sentimento di dignità: » e continua facendo una deplorabile, ma pur troppo verace dipintura delle conseguenze che derivano sopra la persona del prigioniero dall'applicazione dell'arresto personale.

E per ciò che riguarda la famiglia, quest'istituto necessariamente è spogliatore e corruttore. Fu avvertito come se ne facesse maggiore abuso nei paesi in cui, anzichè praticarsi il regime della comunione di beni tra coniugi, dominasse il regime dotale. Perchè mentre la legge circonda la dote della garanzia dell'inalienabilità, per assicurare in ogni evento alla famiglia i mezzi di sussistenza, era frequente il caso in cui si ponesse in prigione il marito per la possibilità in cui era il creditore di ottenere che i tribunali autorizzassero la vendita di una parte più o meno considerevole della dote, ciò permettendo le stesse leggi protettrici della intangibilità della dote, quando si trattava di salvare dalla prigione lo sposo ed il padre di famiglia, e di restituirgli la libertà.

Queste brevi considerazioni non permettono di dubitare della intrinseca illegittimità dell'istituto giuridico dell'arresto personale. Il sacrificio della libertà individuale non può giustificarsi che in faccia ai diritti superiori che ha la società civile al mantenimento della sua sicurezza e tranquillità, ed all'incolumità dell'ordine pubblico non turbato da reati; dappoichè alla sicurezza sociale debbono cedere l'interesse ed il diritto dei privati. Ma non è ammissibile un olocausto della libertà individuale per interessi pecuniari ed economici, per interessi che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

appartengono all'ordine della ricchezza e della soddisfazione di privati vantaggi.

Passiamo a vedere se l'arresto personale sia neanche *inutile*, anzi *dannoso* pel commercio.

Coloro i quali ne difendono la necessità, la sostengono in primo luogo per il *commercio in generale*, e poscia in particolare per la circolazione delle *lettere di cambio*, affermando che la lettera di cambio destituita di questa garanzia sarebbe rifiutata, se ne arresterebbe la circolazione, questi titoli non sarebbero più sul mercato ricevuti con quella fiducia e facilità, che oggi ne fanno la vita e l'anima delle transazioni commerciali.

Ma, o signori, per ciò che riguarda l'influenza dell'arresto personale sul commercio in generale, concedetemi una preliminare considerazione.

Se fosse vero questo rapporto di casualità e d'influenza, noi che abbiamo veduto ai nostri tempi, sotto gli occhi nostri, il commercio acquistare uno sviluppo così straordinario e meraviglioso, senza possibilità di paragone con le sue condizioni in altri secoli, dovremmo trovare di necessità cresciuto a dismisura anche l'uso di quel mezzo di garanzia, che si vorrebbe rappresentare come l'ausiliario ed il fattore efficace della fede e della prosperità commerciale. Ora, o signori, chi consulta le statistiche, e non solo quelle che abbiamo noi pubblicate, ma quelle che già il furono in tutti i paesi, ed in quelli specialmente che nell'attività commerciale stanno innanzi a tutti gli altri, come l'Inghilterra e la Francia, deve restare meravigliato del numero sempre più scarso e decrescente delle condanne e delle esecuzioni di arresto personale per debiti commerciali.

Ben si scorge la nessuna relazione, la nessuna proporzione che possa riscontrarsi tra il corso ascendente del commercio ed i suoi quotidiani incrementi e trionfi, e la frequenza dei casi in cui facciasi uso del mezzo dell'arresto personale.

Dunque l'allegata relazione ed influenza è una supposizione smentita dal fatto.

Ma i sostenitori dell'utilità e della necessità dell'arresto personale nel commercio vengono innanzi con questi tre argomenti.

In primo luogo essi dicono: Qual è il fondamento dell'arresto personale per obblighi commerciali? In questa materia è giusto erigere la frode in una specie di presunzione legale; è giusto supporre che tutti coloro, i quali fanno operazioni di commercio, sottoscrivono obbligazioni, comprano merci, o debbono avere la possibilità di pagare, e non vogliono pagare, oppure si sono impegnati sapendo che non avrebbero potuto pagare, ed esponendosi a perdere

e dissipare non il proprio capitale, ma il capitale altrui, il che sempre costituisce un fatto immorale e riprovevole.

Aggiungono in secondo luogo: Il commercio non può vivere restringendosi alle sole garanzie reali e materiali, che apprestano fondamento alla maggior parte delle contrattazioni civili, e perciò ha bisogno di sanzioni intimidanti e coercitive, senza le quali le promesse in commercio rimarranno destituite di adempimento. Se dunque sopprimete l'arresto personale, quale altra garanzia rimarrà per assicurare l'esecuzione degli obblighi commerciali?

In terzo ed ultimo luogo si dice: L'abolizione dell'arresto personale dissecca le sorgenti del credito, e ne distrugge le morali garanzie. Molti che oggi trovano denaro a prestito, perchè sottoscrivono cambiali, e si assoggettano all'arresto personale, quando questo sia abolito, non lo potranno più, non troveranno modo di procurarsi a loro disposizione dei capitali.

L'arresto personale, essi dicono, è l'ipoteca del commercio: sopprimetelo, ed il credito sarà distrutto per un gran numero di persone che oggi con questo mezzo non ne mancano.

A queste tre argomentazioni possono opporsi ben chiare e perentorie risposte.

Alla prima si può rispondere che la presunzione sistematica di frode è smentita dal fatto dell'immenso numero di speculazioni ed affari intrapresi con la massima lealtà e condotti con diligenza e buona fede, di prestiti ottenuti con la prospettiva lusinghiera di larghi profitti, e con la sincera intenzione di restituire il danaro e di fare onore ai presi impegni alla scadenza, ed in cui tuttavia il fallito successo, le avverse condizioni estrinseche della produzione o del mercato ove la merce doveva spacciarsi, ovvero miserevoli ed impreveduti infortuni, un incendio, una tempesta la quale fa sommergere le navi coi loro doviziosi carichi, il fallimento di alcuni corrispondenti, o una di quelle crisi finanziarie che oramai sono divenute nel mondo commerciale cotanto frequenti, e che atterrano perfino i colossi del credito, gettano il debitore, benchè di buona fede e voglioso di adempiere agli obblighi suoi, nella involontaria ed innocente impotenza di pagare.

Dunque, o signori, quel principio che in materia commerciale dichiara ogni insolvibilità una colpa, o una prova di frode, è un principio chimerico, al quale resiste la comune e notoria esperienza.

È forza anzi riconoscere che piuttosto nelle materie civili potrebbesi ammettere più frequentemente codesta presunzione, perchè ognuno sa che nelle materie commerciali i rischi sono più grandi,

le contrattazioni di loro natura sono aleatorie, ed esposte a maggiori eventualità in confronto delle altre.

La seconda argomentazione sostiene che il commercio non possa vivere senza la garanzia intimidante dell'arresto personale, la cui mancanza non ne lascierebbe sussistere alcun'altra. Ma si dimenticano due altre garanzie ben serie ed efficaci: il bisogno del credito e la prospettiva del fallimento.

L'importanza della prima si misura dal sommo interesse, che sovrasta a chiunque si trovi nell'attività commerciale di conservare intatto il credito e la riputazione di fedeltà ai propri impegni.

In generale per un commerciante un protesto, un sequestro nei suoi magazzini, sono fatti forieri di ulteriori pericoli, ed altamente intimidanti, come minacce di rovina commerciale, altrettanto e forse più di una condanna con arresto personale.

Vi è poi pel commerciante inadempiente la prospettiva della dichiarazione di fallimento. La legge commerciale, quante volte un commerciante abbia un qualunque debito scaduto di natura commerciale, fosse anche per piccola somma, conferisce al creditore il diritto di farlo, con un semplice ricorso al tribunale, dichiarare fallito. E quali siano, o signori, gli effetti formidabili di una dichiarazione di fallimento, ho io bisogno a voi di rammentarlo? Ben altri che quelli di una condanna col mezzo dell'arresto personale, dappoichè il fallimento toglie immediatamente al debitore l'amministrazione di tutto il suo patrimonio; fa scadere e divenire esigibili tutti gli altri debiti non ancora maturi a scadenza; lo rende incapace di continuare nell'esercizio del commercio; fa retroagire l'efficacia della dichiarazione di fallimento ad epoca incerta e sovente ben remota, annullando una serie di contrattazioni forse anche con utilità dal commerciante stipulate nell'intervallo anteriore del tempo; finalmente schiude la via, a termini del Codice di Commercio e del Codice Penale, a processi e condanne penali per bancarotta semplice o fraudolenta, non solo per casi di dolo, ma anche per semplice colpa, negligenza, leggerezza, imprevidenza. Così la minaccia di una dichiarazione di fallimento può assoggettare ad ogni istante il commerciante, che ne è colpito, a questa immensa serie di dannose conseguenze, da temersi assai più che la semplice minaccia dell'arresto personale.

Ma qui, o signori, ho bisogno di rispondere a quelle Camere di commercio, le quali hanno creduto necessario che venisse riformata la legge sui fallimenti prima di abolirsi l'arresto personale in materia commerciale, ravvisando una specie di legame, quasi di subordinazione della riforma, che noi vi

presentiamo, con la revisione della legge regolatrice dei fallimenti nel Codice commerciale.

Ho veduto anche qualche organo serio della stampa di opposizione, a cui turba i sonni qualunque riforma il Gabinetto riesca a compiere, adottare questa opinione per combattere la proposta ministeriale, ed anzi tentare fino ad un certo punto il mio amor proprio, rammentando che nel progetto del nuovo Codice di Commercio il titolo del Fallimento in molta parte è opera mia; essendo io stato il relatore della Commissione, e domandare perchè mai io non abbia provato il desiderio di fare immediatamente discutere ed approvare il Codice di Commercio, prima ancora di venire innanzi a voi con la proposta di abolizione dell'arresto personale.

E qui, o signori, non seguirò i ragionamenti, coi quali si vuol dimostrare che la revisione del Codice di Commercio aggraverà la condizione del debitore fallito. Ciò può essere, e nulla impedisce che se la necessità se ne scorga, provvedimenti di maggior rigore siano adottati.

Ma qual è oggi la legge sui fallimenti che possiede l'Italia? Sappiatelo bene; nè più nè meno della legge francese del 1838, cioè la riforma arretrata alle vecchie disposizioni del Codice di commercio napoleonico. Infatti il Codice Subalpino, poscia nel 1865 esteso con poche modificazioni a tutta l'Italia, venne compilato e posto in osservanza in epoca posteriore al 1838, e perciò poterono penetrarvi i benefizi di tutte le innovazioni e miglioramenti che quella legge aveva già introdotte in questa materia nel Codice di commercio francese. E chi esamini parte a parte le disposizioni oggi in vigore in Italia intorno ai fallimenti, non potrà giudicarle scarse ed insufficienti. Sono al postutto quelle medesime, di cui si accontenta la Francia, di cui si appagano altri paesi a noi vicini, i quali, allorchè hanno abolito l'arresto personale nel 1867, e negli anni successivi, non hanno certamente pensato dover prima cominciare dal riformare il Codice di Commercio, e rifare la legge sui fallimenti, per potere poscia sopprimere l'arresto personale.

Fu dunque già da altri legislatori riconosciuto che, tale quale è ordinata oggidì la legislazione sui fallimenti, purchè non manchino alla sua esecuzione uomini di energia e dotati di ferma volontà di applicarla, essa di già racchiude serie ed efficaci garanzie a favore del commercio.

Non confondiamo dunque la rilassatezza dell'applicazione di questa legge, che presso noi è forza deplorare, coi difetti intrinseci alla medesima. No, signori, anche soppresso l'arresto personale, nessuno impedirà che, fin dal momento di una dichia-

razione di fallimento, anzi prima ancora che il fallimento si dichiari (ed il tribunale può anche dichiararlo d'ufficio), allorchè sorga il sospetto che un commerciante manchevole ai suoi impegni non si trovi in regola in faccia alle leggi commerciali, il procuratore del Re proceda contro di lui per bancarotta; niuno vieta che al commerciante in procinto di prendere la fuga tenga dietro immediatamente il mandato di cattura per arrestarne i passi, e non permettergli di allontanarsi. Tutte queste sanzioni già esistono nel Codice di Commercio; e ciò basta alla necessaria garanzia, anche dopo l'abolizione dell'arresto personale.

Del resto, piacciavi considerare qual oggi sia il numero dei processi di fallimento in Italia, e quale il numero degli arrestati in codesta specie di procedimenti. Ne indicherò le cifre prese a caso per uno degli anni, pel 1874. Vi furono in quell'anno in Italia 2209 processi di fallimento tra pendenti e sopravvenuti. Quanti di questi debitori falliti furono mandati in carcere? Potevano andarvi tutti: la legge attuale autorizza il tribunale ad ordinare l'arresto di qualunque fallito: ebbene in tutto lo Stato non vi furono che 127 arrestati, cioè meno del ventesimo.

Ciò vi prova che gli altri effetti del fallimento sono tali da reputarsi abbastanza forniti di virtù coercitiva, e non fanno sentire che raramente il bisogno di aggiungervi l'arresto del debitore fallito; ovvero che nei casi di debitori dolosi e fraudolenti, anzichè ricorrersi superfluamente alla sanzione dell'arresto in via civile, vi si è provveduto con un giudizio penale di bancarotta.

Lo stesso fatto è attestato dalle statistiche francesi. In Francia, nel 1862, il numero dei fallimenti fu di 3216, e i debitori falliti che furono tratti in arresto non furono che 33, quasi l'1 per cento.

V'ha di più, signori.

Una legge, la quale mantenga l'istituzione dell'arresto personale pei debiti commerciali, fino ad un certo punto, ove ben riflettiate, si può considerare poco conciliabile col sistema dei fallimenti. Infatti, sapete che accade sotto l'influenza di questa legge? Il commerciante, i cui affari sono rovinati, e che si sente prossimo al fallimento, intanto per isfuggire alla prigione, paga quei soli creditori che lo hanno fatto condannare. Ed è un abuso. Mentre il suo patrimonio, insufficiente a pagare tutto quanto egli deve, appartiene indistintamente a tutti i creditori, ed è il loro pegno comune; egli, spinto dalla minaccia dell'arresto personale, paga soltanto pochi creditori più operosi e vigilantissimi, a discapito della massa degli altri; a segno che il Codice di commercio non rare volte deve ordinare la restituzione alla massa delle somme indebitamente pagate

nell'intervallo di tempo che intercede tra la cessazione dei pagamenti e la dichiarazione di fallimento. Questo disordine non accadrebbe, se non esistesse l'arresto personale.

Dunque, signori, quando alcune Camere di commercio affermano non esistere sufficienti garanzie nella vigente legge sui fallimenti, dimenticano lo stato vero della nostra legislazione, ed attendono da una legislazione futura quella protezione di cui oggi il commercio già trovasi in possesso. Può desiderarsi maggiore energia negli uomini chiamati ad applicare la legge, ma non è questo un motivo per ritardare una riforma la quale, come vi dissi, in tutti gli altri paesi si è compiuta senza far precedere una riforma della legge sui fallimenti.

La terza ed ultima argomentazione, cioè che con l'abolizione dell'arresto personale si verranno a disseccare le sorgenti del credito, non può reggere alla più ovvia confutazione.

L'arresto personale, si è detto, è l'ipoteca del commercio.

Questa formola, o signori, non è solamente un oltraggio alla umana personalità, che viene così abbassata alla condizione di cosa, ma è benanche una bestemmia economica.

L'ipoteca del commercio è la fede nella solvibilità ed esattezza del debitore. Basi di questa fede sono la probità, intelligenza, l'attività del debitore medesimo, qualità che generano la speranza della prosperità dei suoi negozi e della lealtà de' suoi adempimenti.

Si affidano i capitali a chi può farli fruttificare, a chi probabilmente può conservarli ed accrescerli, e quindi aver possibilità non solo di restituirli, ma d'impiegare a suo pro i benefizi raccolti in nuove ed ognora vantaggiose speculazioni.

Sono queste, e non altre, o signori, le sorgenti pure e legittime del credito; nei piccoli affari come ne' grandi non ve ne sono altre.

Solo in codeste condizioni lo svolgimento normale del credito assicura al capitale impieghi riproduttivi, da' quali si feconda e sviluppa la pubblica e privata ricchezza, e si fonda la potenza economica delle nazioni. (*Benissimo!*) Alterare gli elementi, che aiutano questa benefica funzione del capitale fecondatore del commercio e dell'industria, creare ostacoli alla regolare applicazione di questa legge economica, sarebbe da parte del legislatore non solo un errore, ma un delitto.

Ma invece, o signori, un credito artificialmente creato dove ne mancano gli elementi, dirigendo il capitale verso impieghi illegittimi con chi non lavora, nè produce; un credito che preferisce gli impieghi di quest'ultimo genere per l'avidità di fortis-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

sime usure, facendosi vendere la libertà del debitore; signori, è questo un credito effimero e parassita, larva di un nome indegnamente usurpato: questo credito non è la vita del commercio, ma ne è il flagello ed il disonore: ed il legislatore, che non può combattere direttamente l'usura con minacce penali per l'omaggio che deve all'alto principio della libertà delle contrattazioni, ha pure un sacro dovere, quello di non mantenere quelle immorali istituzioni, che apprestano a questa vergogna del commercio le condizioni di esistenza, e l'atmosfera corrotta in cui possono vivere e svilupparsi.

Sia pure che coll'abolizione dell'arresto personale si renda difficile il collocamento usurario del danaro con inesperti figli di famiglia, con oziosi scialacquatori, con persone le quali nulla hanno per restituire ciò che ricevono a prestito, e si ha fiducia che vi sia qualche pietoso congiunto che paghi per essi; ma se queste contrattazioni verranno a cessare o scemare, tanto meglio pel vero e rispettabile commercio: saranno restituiti alla vera industria quei capitali, che oggi ne sono per colpa del legislatore artificialmente distolti: ciò che mancherà, non sarà il commercio, ma la piaga e la degradazione del commercio.

Nello stesso modo ragionava anche il relatore francese Bayle-Mouillard. « Queste parole (ei diceva) *mezzi di credito* producono un effetto magico sopra certe intelligenze. Pare che si sia tutto fatto quando si è reso facile un prestito. Ma il legislatore deve seguire altre norme; egli colla sua prudenza deve supplire all'imprudenza, imporre la ragione a coloro che ne mancano, proteggere la libertà di quelli stessi che la disprezzano e vorrebbero farne oggetto di mercato. Il legislatore deve tollerare gl'impegni ai quali si possa fare onore, facilitare gl'imprestiti ragionevoli, secondare le imprese utili e non quelle arrischiate, favorire un credito reale e non già un credito immaginario »

« Se voi non avete alcuna risorsa, non andate da un capitalista onesto, egli non vi accoglierà; non vi presentate presso una casa bancaria, i capi di essa non amano di veder figurare sui loro registri un affare di scrocco, e vi respingeranno; ma discendete più basso, ben più in basso; andate a picchiare alla porta dell'usuraio. Poco importa a quest'ultimo che voi manchiate al vostro impegno; se avete una moglie che non sia affatto spoglia di tutto, ovvero parenti agiati, egli prenderà in pegno la vostra persona, e vi aiuterà a consumare la vostra rovina ed a trascinare nella vostra caduta coloro che vi amano. Andate da lui, egli

comprende che l'arresto personale è un mezzo di guarentire il credito » (1).

Non vogliate adunque, o signori, preoccuparvi dei pregiudizi di coloro, i quali non sanno analizzare la vera economia della vita commerciale. Noi possiamo invece invocare autorità rispettabili, e di una indubitata competenza nel mondo commerciale, in favore del nostro assunto.

Quando ebbe luogo la soppressione dell'arresto personale in Francia, si manifestarono opinioni ben altrimenti autorevoli che quelle oggi ripetute e quasi copiate dall'una all'altra in alcune delle nostre Camere di Commercio.

Un presidente del tribunale di commercio della Senna, cioè un magistrato sotto i cui occhi passavano innumerevoli procedimenti in materia commerciale, ecco come si esprimeva: « L'arresto personale non è necessario per il vero commercio: ogni commerciante, qualunque egli sia, non può vivere che col credito; ma un protesto, una citazione giudiziale, sono più a temere da lui che la minaccia dell'arresto personale; dappoichè appena la sua insolvibilità venisse a manifestarsi, si aprirebbe davanti a lui la voragine del fallimento: colla dichiarazione del fallimento, il creditore ha contro il suo debitore i mezzi più energici di costringimento, l'apprensione dell'amministrazione di tutti i suoi beni apparenti o nascosti, anche di valori che, secondo il diritto comune, non sarebbero sequestrabili. Se il debitore è di cattiva fede, il creditore ha aperta contro di lui l'azione penale per bancarotta semplice o fraudolenta, ed immediatamente gli è assicurata la protezione della giustizia criminale. »

« La mia esperienza mi induce dunque a conchiudere, non essere punto necessario il mezzo dell'arresto personale come garanzia del commercio. »

Il presidente della Camera di Commercio di Tours, si espresse poco diversamente:

« L'opinione che io emetto, che cioè non sia necessario l'arresto personale come garanzia del commercio, è fondata sopra una pratica commerciale di più di trent'anni. Io sono sicuro che l'arresto personale non esercita alcuna influenza sul contratto, quando esso si forma (fuorchè nei casi di contratti equivoci ed usurari).

« Quando accada l'inesecuzione del contratto medesimo, l'arresto della persona è rarissimamente impiegato, sia perchè gli effetti della condanna sono paralizzati dalla dichiarazione di fallimento del debitore, o perchè il creditore si arretri davanti l'esercizio di un diritto così rigoroso, o perchè in-

(1) BAYLE-MOULLARD, *De l'emprisonnement pour dettes*, pag. 230.

fine il debitore disinteressa il creditore. Ma in quest'ultimo caso il pagamento si fa a detrimento della massa, se, come avviene sovente, altri procedimenti succedono, ed il debitore non può sottrarsi al fallimento. Del pari io non so, e mi credo in ciò ancor più competente perchè mi sono particolarmente occupato di affari di credito, io non so che l'arresto personale sia stato giammai un elemento di credito, parlando commercialmente e nella buona accettazione della parola. Quindi io non esito a domandare l'abolizione di questo mezzo di esecuzione; e credo che la conseguenza di questo provvedimento sarà quella di esercitare una felice influenza sopra il carattere, la moralità e l'onorabilità dei commercianti. »

Anche il presidente della Camera di Commercio di Orleans manifestava un avviso somigliante.

Finalmente, o signori, rammenterò due autorità di una competenza incontrastabile.

Quella dello Schneider, presidente del Corpo legislativo francese, che, come sapete, era ad un tempo il reggente della Banca di Francia, uno dei primi istituti di credito del mondo. Egli così si esprime nella discussione che ebbe luogo in quell'Assemblea :

« Con la soppressione dell'arresto personale potrete forse ostacolare alcune operazioni, ma è certo che quasi sempre saranno operazioni che mi permetterei di chiamare malsane, ma non impedirete alcuna delle operazioni necessarie o naturali con le persone che per loro stesse meritano il credito. »

L'altra autorità è quella un po' più antica, ma non per questo meno imponente, di Giacomo Lafitte, espressa fin dal 1828 nella Camera francese dei Deputati :

« Il commercio, che civilizza tutto, non può aver bisogno per la sua sicurezza di ricorrere a mezzi, i quali ricordano i tempi della più grande barbarie. »

Se non temessi di troppo prolungare il mio discorso, riferirei ben anche un brano importantissimo della relazione fatta nel 1868 dalla Commissione parlamentare alla Dieta federale della Germania del nord, in cui fu luminosamente dimostrato che, considerata la questione dal lato economico, l'arresto personale non era necessario nè utile, anzi per molti rispetti dannoso all'esercizio del commercio.

Ma qui si ripiglia in contrario : Passi pure il ragionamento pel commercio in generale ; certo è però che l'arresto personale è l'ausiliario indispensabile della *Cambiale*. Questa non è accettata sul mercato, se non in quanto essa produce l'obbligazione del-

l'arresto personale ; perciò non si può abolire l'arresto personale, senza scemare l'efficacia e la facilità di circolazione di questo titolo.

E si rammenta l'opinione del Bonjean, il quale, esagerando, valutava a 26 miliardi i fondi del commercio bancario francese, e così diceva : « Questo enorme capitale di 26 miliardi su di che riposa ? A quale conio è battuta questa moneta del commercio ? Qual è la sanzione che ne assicura il rimborso ? Onde nasce la fiducia, che in essa si ripone ? La sanzione, che fa accettare questa moneta di carta nelle transazioni commerciali, pensateci bene, non è che l'arresto personale. »

Ma, signori, una prima osservazione si presenta spontanea e gravissima.

Non è egli vero che noi abbiamo abolito fino dal 1864, come in Francia erasi abolito fino dal 1832 l'arresto personale per convenzione ? Sì, perchè si riconobbe, la persona del debitore e la sua libertà essere fuori commercio, e non potersi alienare per un semplice atto di sua volontà. Potrebbe bensì la legge imporne il sacrificio nell'interesse sociale per reprimere alcuni disordini ; ma tutti sono d'accordo che indubitatamente illegittimo è l'arresto personale, quando non ha per base fuorchè la volontaria sottomissione del debitore.

Ebbene, signori, che cosa è la cambiale, se non un contratto mediante il quale il debitore volontariamente si assoggetterebbe all'arresto personale ? E si aggiunga che oggigiorno la cambiale è la larva, la simulazione di tanti altri contratti, ai quali manca financo lo scopo e l'essenza commerciale, ed è poi la maschera ordinaria dei debiti usurarii, poichè basta che si scriva l'obbligazione sotto questa forma, perchè immediatamente tenga dietro ad essa l'effetto gravissimo dell'arresto personale. Tale è specialmente la giurisprudenza invalsa nelle Corti Napoletane, a differenza delle altre provincie della penisola, dove si ammette nei biglietti all'ordine sottoscritti da non commercianti la prova della simulazione e della falsità della causa commerciale espressa nel titolo.

Dunque l'arresto personale in tutti questi casi è un vero arresto convenzionale, non ha altra radice e fondamento che l'obbligo volontario del debitore.

Vogliate altresì considerare che omai in una gran parte di Europa prevale una regola, la quale è per penetrare benanche nella nostra legislazione commerciale, quella cioè che non si debba riguardare più la cambiale come il titolo probatorio di un vero e reale contratto di cambio traiettizio, cioè di trasporto della moneta da piazza a piazza, tra le parti intervenute, come la cambiale fu nella sua ori-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

gine, e come ancora oggi è considerata nel Codice di Commercio francese e nel nostro.

Infatti nel progetto del nuovo Codice di Commercio italiano proponiamo di accettare la dottrina Germanica, secondo la quale la cambiale è niente altro che un titolo speciale e formale di credito, per modo che, sia qualunque la condizione delle parti e la causa del debito, civile o commerciale, purchè il debitore assuma la sua obbligazione sotto la forma cambiaria, non è più permessa la questione della causa e qualità commerciale, e se quel titolo rappresenti un vero e reale contratto di cambio, o un contratto di diversa natura; ma basta il solo fatto della sottoscrizione della cambiale, perchè si intendano volontariamente assunte tutte quelle obbligazioni che per legge a tal forma di contratto corrispondano.

Dunque, o signori, oggi per simulazione, domani per impero del legislatore, la lettera di cambio non potrebbe rappresentare che il carattere di una sottomissione volontaria del debitore all'arresto personale. E noi abbiamo già rammentato che questa specie di vendita della libertà umana si trova colpita d'intrinseca nullità anche dalle leggi attualmente in vigore, non essendo lecito all'uomo di alienare la libertà individuale, e di mettere in commercio ciò che costituisce la parte più nobile ed elevata del suo essere, facendone materia di pecuniaria contrattazione.

Ma è poi vero, signori, che la cambiale non ha altre garanzie fuori di questa dell'arresto personale? Credo che qualche altro degli oratori vi ha già dimostrato il contrario; ma parmi che basti aprire il Codice di Commercio per riconoscere che parecchi dei desiderii che furono manifestati dall'onorevole Fusco per avvalorare la legislazione cambiaria trovansi almeno in gran parte soddisfatti dalle disposizioni del Codice vigente. Egli vorrebbe l'esecuzione parata; ma chi può mettere in dubbio che la cambiale oggi non abbia pronta e parata esecuzione? Egli vorrebbe pel creditore la facoltà di porre sequestri sulle sostanze del debitore; ma chi ignora, che con una semplice cambiale protestata, già si ha il diritto di mettere il sequestro su qualunque valore che appartenga al debitore, senza incontrare difficoltà veruna? Si vuole che la procedura sia rapida. Ma il nostro Codice già in qualche modo vi provvede, allorchè dichiara che il possessore della lettera di cambio non deve temere che gli si oppongano eccezioni estranee a lui, cioè riguardanti la persona dei cedenti, e nè anche le eccezioni a lui personali, a meno che non siano di così pronta e liquida cognizione, che si possano immediatamente decidere. Dunque la cambiale è

già per sè un titolo favorito dalla legge, è già un titolo privilegiato. Non vi è bisogno, perchè esso sia ricevuto in commercio, di circondarlo necessariamente della garanzia dell'arresto personale.

Il duca di Broglie ben diceva nel Parlamento francese: « Non è sotto la fede dell'arresto personale che le lettere di cambio circolano nel commercio; non sono ricevute come una moneta a corso forzato, ma in ragione della confidenza che possono ispirare le firme di cui si trovano rivestite. Che cosa significano adunque i reclami vivi ed incessanti del commercio? Che significano i suoi timori? Non si deve dare importanza ad esagerazioni, alle quali sono troppo inclinati tutti coloro che avendo due garanzie, veggonsi in pericolo di perderne una, e di essere ridotti solamente all'altra. »

Del resto, o signori, eloquentissimo è per noi l'esempio di ciò che è avvenuto negli altri paesi.

Non siamo noi i primi ad operare questa riforma. Al certo oggi la lettera di cambio in Inghilterra, in Francia, in Austria, in Germania, possiamo dire in quasi tutta Europa, non è più accompagnata dalla sanzione dell'arresto personale, perchè quelle legislazioni lo hanno abolito.

Forse per questo circolano meno sulle varie piazze di Europa le lettere di cambio, sono meno ricevute? No.

Dunque è una illusione, un tradizionale pregiudizio, l'opinione che fa dipendere l'efficacia della lettera di cambio dalla comminatoria dell'arresto della persona.

D'altronde noi sappiamo che anche le Banche italiane, le nostre sei Banche di emissione, le Banche popolari e di sconto, alcune Casse di risparmio, e gli altri più importanti nostri istituti di credito, sono quelli che principalmente ricevono e scontano lettere di cambio. Or si domandi, quali e quanti siano i casi in cui questi stabilimenti abbiano avuto il bisogno di ricorrere al mezzo dell'arresto personale. Numerateli: si è accertato che o giammai, o forse in qualche caso rarissimo, abbiano dovuto far mettere in arresto un loro debitore per costringerlo al pagamento di una lettera di cambio.

Permettete, o signori, che io qui aggiunga rapidamente due considerazioni, anzi tre, desunte dalle condizioni speciali della nostra legislazione italiana, e prego la Camera di non stancarsi di prestarmi la sua benevola attenzione, perchè mi sembrano degnissime di apprezzamento.

La prima è questa. Nella nostra legislazione, a differenza di molte altre, è concessa libera facoltà ai contraenti nella stipulazione degli interessi del danaro. In Francia, in Germania, ed altrove, finchè nella

legislazione si conservò l'istituto dell'arresto personale per debiti, non era libero ai contraenti di stipulare qualunque misura dell'interesse, ma vi era un limite, che nelle contrattazioni civili soleva essere del 5 per cento, nelle commerciali del 6 per cento; e quando si fosse stipulato a favore dei creditori un interesse maggiore, ancorchè larvato sotto l'apparenza di un aumento di capitale, non solamente la stipulazione era nulla, ma in Francia, reiterandosi abitualmente simili convenzioni, il creditore si considerava colpevole del reato di usura, ed era punito dal Codice Penale.

Nulla di tutto ciò, o signori, esiste in Italia. Noi abbiamo reso omaggio al principio della libertà economica, e quindi presso di noi è liberissima la stipulazione degli interessi.

In alcuni luoghi adunque avvengono impunemente abusi detestabili, perchè ormai non rimane che la sola severità dell'opinione pubblica contro così abietta immoralità, e non sono pochi coloro i quali la sfidano e non se ne commuovono.

Nelle informazioni raccolte in occasione della Statistica testè pubblicata, fu attestato che in alcuni luoghi si presta il danaro con la stipulazione di un interesse del 2 per cento al mese, e talvolta fino del 10 per cento al mese, profittando delle condizioni di disperazione in cui si trovi alcun infelice bisognoso di pecunia; nè mancano casi in cui il creditore ritiene benanche un pegno in mano, e l'anticipazione di tre mesi dell'interesse, sì che il capitale nè anche si presta intero, ma già scemato dell'interesse anticipato.

Potete voi impedirlo? No, tutto ciò è l'effetto della libertà legale delle contrattazioni. E per segnalare gli eccessi, a cui si può giungere, mi basta rammentare l'infausta celebrità delle così dette *Banche-Usura* di Napoli, delle quali non so se si sia tentata senza successo una pallida imitazione anche in qualche altra città del regno.

Ora a fronte di questa condizione di cose, inevitabile nello stato della nostra legislazione in Italia, potete voi mantenere in vigore l'istituzione dell'arresto personale? Sarebbe impossibile, eccessivo, rovinoso per le famiglie e per la morale pubblica mantenere l'arresto personale, a servizio della più sfrenata e biasimevole immoralità, quando questo arresto personale è l'unico mezzo per alimentarla.

Perciò se desso fu abolito altrove, benchè l'usura vi fosse dalle leggi impedita e repressa; deve tanto più scomparire dalla nostra legislazione, come una macchia che la disonora, e corrompe una parte della società in Italia.

Vi ha una seconda osservazione, desunta pari-

mente dalle speciali condizioni della legislazione italiana. Niuno ignora, che fino dai tempi dell'antica Roma l'istituto giuridico della cessione dei beni fu introdotto come il correttivo benefico dell'arresto personale dei debitori. La *cessio bonorum* era precisamente considerata, nel Romano diritto, come un beneficio riserbato al debitore sventurato e di buona fede.

Se allora autorizzavasi l'arresto personale in virtù di una presunzione sfavorevole al debitore, quasi che il difetto di pagamento e l'insolvibilità costituissero una implicita dimostrazione di mala fede; tuttavia riversandosi sopra questo debitore l'obbligo della prova contraria, questa non era vietata: e quindi egli poteva provare quali fossero stati gli infortuni che l'avevano colpito, come fosse onesto e di buona fede, e la sua insolvibilità fosse effetto di inopinata sciagura.

Ed allora egli era dalla legge autorizzato a cedere ed abbandonare senz'altro alla massa dei creditori il suo patrimonio; e con ciò si liberava da tutte le loro azioni giudiziali, e si liberava ben anco dalla prigione in cui si trovasse racchiuso, o dal pericolo di entrarvi.

Ed accanto alla istituzione dell'arresto personale anche queste disposizioni, o signori, esistevano in tutti i Codici anteriori dei cessati Stati italiani, come esistevano, anzi esistono oggi ancora, nel Codice Francese.

Che cosa abbiamo noi fatto nel 1866? Riflettete bene. Quella Commissione di legislazione, la quale diede l'ultima revisione e coordinamento al progetto del nostro Codice Civile, mentre soppresse (come innanzi già dissi) il titolo dell'arresto personale, soppresse ben anche dal Codice il titolo della *Cessione dei beni*. Essa giudicò che non avesse più ragione di essere, se la cessione dei beni non serviva che a proteggere il debitore sventurato e di buona fede, per salvarlo dalla prigione; tosto che questo pericolo era radicalmente allontanato, perchè erasi abolito l'istituto dell'arresto personale, la cessione dei beni non era più necessaria; perchè, quando fosse volontaria, era un contratto come tutti gli altri; ed una cessione giudiziale riducevasi ad una espropriazione che i creditori singolarmente o collettivamente avevano sempre il diritto di operare di tutti i beni del debitore. Non si comprendeva perchè un debitore dovesse meritare maggior vantaggio, quando egli, avendo contratto le obbligazioni, ed essendo i suoi beni garentia comune di tutti i creditori, non poteva sfuggire al dovere di stare a fronte di essi, di rispondere alle loro azioni, di discuterle con essi in giudizio, di soggiacere ai mezzi legali di esecu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

zione che su questi beni essi avevano il diritto di intraprendere.

Ora, signori, che è avvenuto nella sanzione e promulgazione del nostro Codice Civile? È appena credibile, eppure è il vero! Fu ripristinato, come già dissi, per volontà del Ministro, nel Codice stesso, il titolo dell'*Arresto personale*; ma non si pensò, o non si volle ristabilirvi ad un tempo il titolo correlativo della *Cessione dei beni*. Cosicchè guardate in che situazione si trova oggi in Italia un debitore condannato all'arresto personale, allorchè non sia commerciante, e perciò non possa ricorrere ad una dichiarazione di fallimento; e vi si troverebbe anche in appresso un non commerciante che avesse contratto obblighi commerciali, sempre che l'arresto personale fosse mantenuto in materia commerciale. Il debitore soggetto all'arresto personale sarebbe condotto in prigione. Invano egli opporrebbe di aver conchiuso il suo contratto colla massima buona fede, e quando era in istato di pagare; di non essersi impegnato con leggerezza, di avere in quell'epoca bastevoli mezzi di soddisfacimento, e di essere stato poi vittima di crudeli infortuni che lo abbiano inopinatamente colpito; invano invocherebbe di uscire dalla prigione offrendo di cedere i beni ai creditori. Gli si risponderebbe: in qualunque parte dell'Europa e del mondo civile: le leggi apprestano questo beneficio alla sventura; ma conviene che i soli debitori Italiani si rassegnino, perchè nel Codice Civile italiano è stata soppressa l'istituzione della cessione dei beni!

A me pare questa considerazione di tanto peso, che o è necessario ristabilire nel Codice Civile il titolo della cessione dei beni, o è imperiosamente indispensabile di sopprimere l'arresto personale anche per debiti commerciali, appunto perchè possono contrarre debiti commerciali anche i non commercianti.

Il commerciante rimedierà colla dichiarazione di fallimento, che è una specie di cessione di beni, cioè del patrimonio commerciale; ma il non commerciante come farà? Egli non ha la possibilità di farsi dichiarare fallito, non più può far uso del beneficio della cessione dei beni, e non gli rimarrà che languire in prigione, malgrado la sua buona fede e l'onestà sventurata.

Un'ultima osservazione.

La cambiale, che è principalmente il titolo rispetto a cui si insiste per mantenere la garanzia dell'arresto personale, oggi specialmente esercita un ufficio non più ristretto al commercio interno, ma un ufficio quasi sempre internazionale. Così una stessa lettera di cambio circola su molte piazze di Europa, e contiene girate, accettazioni, avalli di

Francia, d'Inghilterra, di Germania, di Austria, ed arriva in Italia. Che sarà? L'italiano, terzo possessore di questa cambiale, non potrà mai ottenere l'arresto personale di nessuno dei sottoscrittori che appartengano alle altre nazioni di Europa. Tuttavia se egli è girante, sarà costretto a pagarla al portatore colla minaccia dell'arresto personale; ma quando poi vorrà esercitare il suo regresso contro gli altri, non potrà per sua garanzia ricorrere al mezzo stesso dell'arresto personale. Così nel provvedere alle garanzie di pagamento di un solo e medesimo titolo, i soli debitori italiani diverranno in certa guisa gl'iloti del commercio europeo, essi soli andranno in prigione pel debito, e pagheranno con la libertà della loro persona, mentre tutti gli altri non avranno a temere di una sorte somigliante! E ciò perchè? Perchè la legislazione del solo loro paese non avrà abolito l'arresto personale.

Questo argomento fu da tanto, che trascinò quasi per sè solo l'Assemblea legislativa di Vienna, nel 1868, all'abolizione dell'arresto personale. In essa così si esprimeva il ministro:

« Colle relazioni animate, che esistono fra i paesi vicini ed il nostro, il mantenimento di questo mezzo di esecuzione produrrebbe grandi anomalie, specialmente per le lettere di cambio. Come potrebbe volersi che l'accettante di una lettera di cambio fatta in Francia, in Russia, o nel resto della Germania non sia soggetto all'arresto personale, mentre un semplice girante del nostro paese dovrebbe esservi sottoposto? »

Converrete con me che quest'ultima considerazione è ben preponderante, e non appartiene ad argomenti e teorie ideali, ma a quell'ordine di ragioni pratiche che impone massimi riguardi alla reciprocità internazionale nelle relazioni del commercio.

A questo punto, o signori, dovrei intrattenervi, confortando le mie idee coi documenti della testè pubblicata Statistica; ma volentieri me ne astengo, essendo questa Statistica sotto gli occhi di voi tutti. Mi limiterò a richiamare la vostra attenzione soltanto sopra due fatti.

Il primo consiste nello scarsissimo numero di *Esecuzioni* dell'arresto per debiti, che hanno luogo in Italia, in confronto del numero delle Condanne.

Dirò, come diceva in Francia il Jourdan a proposito di questo fenomeno: « Abbiamo avanti a noi un'istituzione, che si ritira dai nostri costumi, prima ancora che venga ritirata dalle leggi; e le leggi sono impotenti a creare le istituzioni senza i costumi, come sono impotenti a farle vivere quando i costumi le hanno abbandonate. »

Ben potremmo essere sorpresi dell'abolizione con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GENNAIO 1877

sentita e decretata in Germania, portando lo sguardo sopra una statistica, la quale attesta che nella sola città di Berlino dal 1860 al 1867 si ebbe una media annuale di non meno di 1400 arresti per debiti. Ogni anno adunque in una sola città si arrestarono più di 1400 persone. Ognuno comprende come abolire l'istituto dell'arresto in materia commerciale in un paese, ove esercitava un'influenza cotanto estesa, doveva sembrare una ben ardata innovazione, mentre presso di noi è sempre di ben lieve momento, ove tengasi conto delle cifre, le quali dimostrano la scarsezza delle esecuzioni a fronte delle condanne pronunziate, non elevandosi in totale le esecuzioni che appena ad una media di 120 all'anno su tutto il territorio del regno d'Italia.

Il confronto di queste cifre con quelle indicate per la sola città di Berlino è prova sicura che l'arresto personale si è ritirato dai nostri costumi.

E una conferma se ne aggiunga nelle gravi difficoltà che ormai presso noi s'incontrano a realizzare l'eseguimento degli arresti. Io parlo a tutti coloro che sono versati nel commercio e nel foro.

Anzitutto non è facile trovare l'ufficiale di giustizia che se ne voglia incaricare: molti uscieri vi si rifiutano, quasi come se si trattasse di commettere una azione indecorosa. Eppure si tratta di eseguire una sentenza, gli ordini della giustizia. Ma è questa, o signori, una tacita rivelazione del sentimento della coscienza pubblica, a cui ripugna che si faccia servire la libertà individuale ad interessi puramente materiali e pecuniari.

Non basta. Quando siasi trovato l'usciera che si assuma l'incarico, vi è il costume che il creditore debba remunerarlo in modo straordinario, perchè egli non si contenterebbe di ciò che gli spetta per legge.

Non basta ancora. Gli uscieri, i quali si prestano all'esecuzione degli arresti, e sono ben pochi, nella società acquistano generalmente una sfavorevole opinione, come se commettessero per venalità altrettante cattive azioni. (*Benissimo! È vero!*)

Questi sono fatti incontrastabili. A voi desumerne le morali conseguenze.

Ma alcuni obiettano: Che importa il numero ristretto dei casi di esecuzione a fronte delle condanne? Ciò potrebbe anzi provare l'efficacia della istituzione dell'arresto personale, perchè è lecito supporre che i debitori condannati, e pure non andati in prigione, abbiano pagato, cioè che la forza comminatoria dell'arresto sia per sè efficace, producendo nel maggior numero dei casi l'effetto del volontario pagamento.

No, io rispondo: se ne ha una perentoria smen-

tita in altre cifre di queste stesse Statistica. Nessuno dirà al certo che la minaccia di un danno produca maggior timore ed eserciti più efficace influenza, che il danno medesimo cominciato a sperimentare e soffrire. Quindi, se quell'argomento sussistesse, i debitori andati in prigione dovrebbero per la massima parte uscirne, pagando il loro debito, anzichè rimanervi inutilmente pei creditori, per tutto il tempo pel quale siano stati condannati. Oggi possono, secondo le disposizioni della legge nostra, rimanervi fino a due anni, che è un periodo di sofferenza abbastanza lungo. E pure, o signori, la statistica attesta, che mentre vi furono 1243 arresti in Italia durante il decennio, tra gli individui arrestati 117 soli pagarono il debito per uscire dalla prigione.

Questi 117 rappresentano appena il *decimo* degli arresti eseguiti. Dunque è lecito concludere che l'arresto personale nove volte su dieci è impotente ed inefficace; nove volte su dieci si ebbe la prova che i debitori carcerati mancavano non di volontà, ma di solvibilità.

Inoltre le disposizioni liberali del nostro Codice permettono agli arrestati di ricuperare la loro libertà anche con l'effettivo pagamento di un solo quarto del proprio debito, offrendo cautela pel rimanente. Ora, sopra i 1243 arrestati nel decennio soli 36 furono in grado di giovare di questo beneficio e di pagare il quarto; novella prova che va in carcere il debitore cui manca assolutamente il mezzo di pagare.

Sotto tutti gli aspetti queste cifre confermano le nostre deduzioni teoriche e pratiche.

Il secondo fatto scaturisce da un'analisi delle cifre e dal confrontarle in alcune città d'Italia, secondo le loro notorie condizioni commerciali.

Si paragonino codeste cifre per Genova, la città commerciale per eccellenza, e per Torino che è una delle più industriali della penisola, con le cifre che riguardano Napoli.

Nella città di Genova, sopra 7012 condanne del decennio, soli 7 debitori per cause commerciali furono imprigionati: ed in Torino, in 10 anni, non ve n'è stato che un solo.

Invece, signori, gettate lo sguardo, e lo dico con l'amarezza del cuore, sopra le cifre che riguardano la città ed il circondario di Napoli, e troverete che delle 1243 esecuzioni del decennio, nientemeno che 713 appartengono interamente a Napoli, cioè ben *sette dodicesimi* degli arresti eseguiti in tutto il regno; ed è appunto dalle informazioni ufficiali riguardanti Napoli che risulta doversi specialmente tali esecuzioni attribuire a prestiti contratti ad elevate ragioni d'interesse!

E qui mi arresto, benchè potrei confortare i miei argomenti con altri non meno importanti fatti rivelati dalle informazioni statistiche.

Ma non volendo più oltre abusare della vostra indulgenza, chiuderò le mie dimostrazioni osservando che, se altrove questa riforma fosse recente, se non ancora fosse conosciuto quali frutti e risultati l'abolizione abbia già prodotti, potremmo rimanere peritosi e titubanti.

Ma ormai abbiamo innanzi a noi un'esperienza di molti anni, fatta e rinnovata da per tutto negli altri paesi d'Europa che prima di noi abolirono l'arresto per debiti, la quale ci illumina e pienamente ci rassicura.

In Francia nel 1870 (erano passati tre anni dalla legge abolitiva del 1867) fu presentata e discussa nel Senato una petizione di certi negozianti che domandavano ristabilirsi l'arresto personale, perchè solevano imprestare del danaro a mercanti ambulanti, i quali prendevano la merce, e partendo per altri paesi, potevano non più ritornare, e (strana cosa!) reputavasi efficace garentia contro costoro l'arresto personale!

In quella discussione furono posti in evidenza i risultati ottenuti, ed il Senato francese, alla quasi unanimità, riconoscendo che i temuti inconvenienti non eransi realizzati, e tutte le sinistre profezie a danno del commercio francese erano rimaste smentite, respinse questa petizione, decretando su di essa l'ordine del giorno puro e semplice.

Più tardi, nel 1874 e nel 1875, troviamo la testimonianza di due scrittori, i quali hanno riferito quali fossero state le conseguenze sperimentate dalla Francia e dal suo commercio nei sette od otto anni trascorsi dal 1867, e badate che in questo periodo debbonsi collocare le terribili calamità e gli inauditi disastri commerciali che pesarono sopra la povera Francia negli anni 1870 e 1871, i quali toglierebbero valore a quell'esempio se anche gli inconvenienti si fossero manifestati gravissimi, dovendo ripetersi da ben altre cagioni.

Nondimeno l'HARDOUIN, consigliere della Corte di Douai, autore di un pregevole *Saggio sull'abolizione dell'arresto personale*, scrive così: « Un'esperienza (di sette anni) ha sovrabbondantemente smentite in Francia tutte le previsioni pessimiste della soppressione dell'arresto personale in materia commerciale. Sotto tale rapporto la fiducia, che manifestò con massima energia il Governo francese dalla tribuna per bocca del ministro Rouher, è rimasta pienamente giustificata. »

Nè in altro modo si esprimeva il Deloynes, professore di diritto civile nella facoltà di Bordeaux :

« Malgrado le tristi previsioni degli avversari della legge del 22 luglio 1867, il nostro paese, dopo l'abolizione dell'arresto personale anche nelle materie commerciali, ha continuato con egual passo il suo cammino ascendente nella via del progresso, ed in mezzo ai più gravi avvenimenti il movimento degli affari non ha cessato di svilupparsi in modo costante. »

Nel Belgio quest'abolizione ha avuto luogo nel 1871, nella Germania del Nord, nell'Austria e nella Svezia nel 1868, nella Svizzera, ove in molti Cantoni era incominciata anche da epoca alquanto lontana, è stata poi scritta come riforma costituzionale nell'ultima Costituzione federale.

VARÈ. A Ginevra esisteva dal 1848.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Certamente. E nella Spagna da quasi 40 anni; nel Portogallo l'arresto personale per debiti può dirsi abolito da quasi un secolo. E parecchi di questi paesi non possono paragonarsi all'Italia per le loro condizioni economiche e commerciali.

Ora, io domando: Questi esperimenti non debbono essi aprire gli occhi al nostro commercio? Dobbiamo noi credere che le leggi regolatrici della vita e della prosperità commerciale in Italia siano diverse da quelle, che la governano in tutto il resto di Europa?

Ci è stato detto: Rimane tuttavia un esempio solenne contro la proposta abolizione, quello dell'Inghilterra. E l'onorevole Incagnoli ha gridato enfaticamente: Specchiatevi nell'esempio di questa Roma dell'Oceano, più che in quello dato da tutti gli altri popoli.

Ora io debbo schiettamente confessare alla Camera l'insufficienza di ciò che accennai intorno allo stato della quistione in Inghilterra nella esposizione che premisi al progetto di legge; desumendolo di seconda mano dal Bollettino di legislazione comparata che si pubblica a Parigi: pur troppo i nostri vicini talora non si mostrano interamente esatti nel raccogliere le notizie delle legislazioni degli altri popoli.

E di ciò ebbi una prova manifesta in quest'occasione, dappoichè trovandosi in Roma un eminente giureconsulto inglese, uno dei 24 giudici dell'Inghilterra, di cui dirò anche il nome, il signor Keating; egli venne quasi a protestare contro la supposizione che in Inghilterra tuttora esista l'arresto personale per debiti, quando anche colà trovasi abolito fin dal 1869; ed ebbe la cortesia di procurarmi il testo ufficiale della legge inglese, che qui ho fra le mani, e che offro di comunicare a chiunque ne abbia vaghezza.

Quest'atto della regina Vittoria dell'8 agosto 1869

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GENNAIO 1877

ha per titolo: *Atto per l'abolizione dell'imprigionamento per debiti, e per la punizione dei debitori fraudolenti.*

In questo lunghissimo atto, secondo l'antiquata forma degli statuti inglesi, è dichiarato esplicitamente, che si abolisce l'arresto personale pel pagamento di ogni specie di debiti e somme di danaro, qualunque ne sia il titolo e la causa.

L'arresto personale non esiste più in Inghilterra, nè per le lettere di cambio, nè per altri debiti commerciali.

Tuttavia altre disposizioni provvedono alla punizione dei debitori fraudolenti. Sapete quali sono i casi ivi contemplati? La maggior parte di essi si contiene nel nostro Codice di Commercio sotto il titolo della bancarotta semplice e della fraudolenta.

Il debitore, il quale abbia celato o dissimulato i suoi valori e beni, che abbia foggiate un'apparente alienazione o donazione, che non abbia rivelato nel giudizio di fallimento tutto l'attivo che gli appartiene, che abbia dato in pegno oggetti di altrui proprietà, questi ed altri fatti contemplati nella nostra legge sui fallimenti sono parimente nella legge inglese assoggettati a ben giuste pene.

Per non mancare di scrupolosa esattezza, voglio però additarne uno, il quale per verità non è scritto nelle nostre leggi, ed è questo. Quando il creditore provi che il suo debitore ha i mezzi di pagare la somma dovuta, e che non vuole pagarla, qualunque Corte può condannare il debitore stesso ad un arresto, la cui durata però non può mai eccedere *sei settimane*. Ogni specie di prova è ammessa, e la Corte può anche ordinare il giuramento del debitore.

Ma il magistrato inglese, nel comunicarmi la legge, aggiungeva che avendo egli stesso esercitata questa parte di giurisdizione per sei anni in Inghilterra, poteva assicurare che più volte erasi tentato da alcuni creditori di provare che il debitore aveva i mezzi di pagare e non ne aveva la volontà, ma non erano mai riusciti a fornire di ciò una prova concludente, e le loro istanze erano state rigettate. Ciò accadeva specialmente allorchè qualche debitore viveva splendidamente e con lusso, abitando però in quartieri mobiliati, nei quali nulla propriamente a lui apparteneva, e forse godeva di rendite al portatore o di altri mezzi di reddito occulti ed impossibili a scoprirsi. Laonde il giudice inglese dichiarava, che questa disposizione era rimasta lettera morta, perchè egli non ricorda di averla una volta sola potuta applicare, ma invece dovè sempre sistematicamente assolvere il debitore, per l'impossibilità di prova in cui trovavasi costituito il creditore.

E difatti, signori, se il creditore avesse potuto scoprire ed indicare qualche valore di spettanza del debitore, la legge gli avrebbe certamente accordato i mezzi di esecuzione sopra i valori stessi, senza bisogno di ricorrere all'altra disposizione della legge pur troppo vana ed illusoria.

Nè vuol trasandarsi, che anche nel caso, impossibile moralmente a realizzarsi, cioè della prova che un debitore abbia i mezzi di pagare, e non voglia pagare, la legislazione inglese non punisce questo fatto se non con sei settimane al massimo di imprigionamento, il cui carattere è veramente penale, o repressivo della fraude e del tentativo di scrocco dell'immorale debitore.

Abbiamo ragione adunque di dire, che anche in Inghilterra, fin dal 1869, si trova ormai abolito l'arresto personale, e che perciò vien meno all'onorevole Incagnoli il magnificato esempio che credè poter invocare.

Imitiamo, signori, ciò che hanno fatto tante altre grandi nazioni, le quali nel commercio procedono avanti di noi. Esse hanno dimostrato, che l'istituto dell'arresto per debiti è inutile, anzi pernicioso, al commercio; e ci tracciarono la via che possiamo senza perplessità percorrere.

Qui, o signori, potrei far fine, avendo troppo lungamente parlato al di là delle mie previsioni. Ma non posso dispensarmi dal consacrare brevi parole sulla terza parte del disegno di legge, e propriamente sulle eccezioni che si contengono negli articoli 2 e 3. Potrò restringermi a pochi cenni, perchè laddove sorgesse, o meglio si mantenesse la proposta della loro soppressione in via di emendamento, sarebbe quella l'opportunità di tornarvi sopra con maggiore ampiezza.

Ho detto fin da principio, che noi intendiamo di sopprimere l'arresto personale, ma unicamente pei debitori, non già pei delinquenti. Se fosse possibile provare che sotto le spoglie di un debitore sta pur sempre un delinquente, l'autore o complice di un reato; apertamente dichiaro che non difenderei l'abolizione dell'arresto personale; ritirerei la legge.

Perciò quando accada che risulti provato e stabilito che il debito è la conseguenza di un delitto delle obbligazioni che nascono nelle civili restituzioni e risarcimenti verso coloro che ne furono danneggiati; allora, o signori, più non ripugna la sanzione dell'arresto personale.

La ragione è chiara. Le cose sono ciò che sono per la loro intima essenza, non per quel che significa il nome che ad esse si applichi.

Perciò, o signori, l'arresto personale, benchè applicato dai Codici civili, se volete, non è una pena di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GENNAIO 1877

quelle che il magistrato penale infligge per lo scopo della repressione sociale; ma tuttavia il contenuto sostanziale dell'arresto personale ha necessariamente un carattere penale. Quando voi chiudete in carcere un individuo, e ve lo fate rimanere per qualche tempo, qual differenza egli sente tra la carcerazione inflitta dal Codice Penale, e quella inflitta dal Codice Civile? La privazione della libertà personale, l'esser l'uomo costituito in quella condizione, per quanto riguarda la sofferenza che a lui s'infligge, sono la stessa cosa che una pena.

Ora, poichè l'argomento che adducevasi contro la legittimità dell'istituzione dell'arresto personale era quello di non potersi sottoporre, sostanzialmente, ad una pena tutti i debitori, ancorchè non colpevoli di alcun reato, per non potersi disconoscere che il suo contenuto ha necessariamente qualche cosa di penale, mentre vi hanno debitori sfortunati e di buona fede, accanto ai debitori dolosi, anzi delinquenti; quando si abbiano sentenze di magistrati, penali o civili, le quali riconoscano la esistenza del delitto, di uno dei fatti contemplati nel Codice penale e dichiarati *reati*, allora tutto quel ragionamento più non trova applicazione.

Ed allora, a meno che si vogliano far leggi per migliorare la condizione dei delinquenti, possiamo conservare quei mezzi di coazione che si mantengono anche altrove. Tale infatti è il sistema oggi in vigore in Francia, nel Belgio, quasi dovunque si è proceduto all'abolizione dell'arresto personale.

Il Governo italiano non ha interesse, nè volontà di alleviare in veruna guisa la giuridica condizione di coloro che sono colpiti da sentenze che li dichiarano autori o complici di reati. Costoro hanno due debiti da pagare, due conseguenze ed obbligazioni egualmente nascenti dal reato; non solo il debito della pena vera e propria verso la società, ma anche un altro, che è quello di risarcire colla restituzione e colla indennità le persone danneggiate.

Esistendo in relazione ad entrambi distintamente due mezzi e procedimenti coattivi sulla persona per il pagamento del primo e del secondo debito; rassicuriamoci, chè, se anche questo mezzo di coazione abbia un carattere penale, troverà materia idonea a riceverlo, troverà elementi sui quali si possa adagiare un atto di severità improntato, se pur così vuolsi, di penalità, appunto perchè l'ipotesi non riguarda che debitori colpevoli di un fatto incriminato dalle leggi penali.

Ecco il motivo razionale, su cui si fondano le eccezioni scritte negli articoli 2 e 3 della legge.

Ed importa molto avvertire che, ciò proponendo, non è vero ciò che l'onorevole Pierantoni obiettava, cioè che con tale proposta il nostro Governo

venga a copiare servilmente la Francia ed il Belgio, comunque questi due nobili paesi possano spesso fornirci esempi utili ed imitabili.

No; la nostra legge è molto più liberale della francese e della belga.

In Francia l'arresto personale è obbligatorio e non facoltativo, anche nei casi di risarcimento dipendente da contravvenzioni, e per le condanne ai risarcimenti pronunziate non da magistrati penali, ma da tribunali civili. Noi invece per semplici contravvenzioni, o per condanne che emanino da sentenze di giudici civili, lasciamo al magistrato libera facoltà di apprezzare il reato secondo la natura del fatto commesso e la gravità dei danni che ne siano derivati.

In Francia il massimo dell'arresto personale nei casi pei quali è conservato, è di due anni; noi lo abbiamo ridotto ad un solo.

In Francia una legge posteriore del 1871 ispirata dai bisogni fiscali estendeva il mezzo dell'arresto personale anche al ricupero delle spese di giustizia; presso di noi, non essendosi questo mezzo finora ammesso pel pagamento delle spese di giustizia, non intendiamo di introdurlo.

Dunque non è vero che il nostro progetto di legge sia una copia della legge francese.

Tanto meno è vero che sia una riproduzione della legge Belga, perchè non solo nel Belgio similmente l'arresto personale si adopera pel ricupero delle spese di giustizia, ma inoltre è data facoltà al giudice civile di applicare l'arresto personale anche per fatti non preveduti dalla legge penale, cioè, per qualunque *atto illecito, commesso maliziosamente ed in cattiva fede*; il che importa non solo nei casi di *dolo penale*, ma anche in quelli di semplice *dolo civile*, potersi applicare il mezzo dell'arresto personale.

Noi non abbiamo voluto spingerci sino a tal punto, primamente avuto riguardo allo scarsissimo numero delle condanne che anche al presente si pronunziano in materia civile; ed in secondo luogo perchè ci siamo spaventati di una formola troppo vaga ed elastica. Coloro che hanno familiarità con le antiche legislazioni, sanno tutte le controversie agitate in Roma intorno all'*actio* ed all'*exceptio doli*, per determinare in che consistessero gli elementi costitutivi del *dolo civile*, secondo la memorabile definizione del giureconsulto Callistrato. Una disposizione somigliante nelle sue pratiche conseguenze finirebbe per lasciare nel pieno arbitrio del giudice di prodigare l'arresto personale sempre che ne avesse talento. Noi abbiamo voluto escludere questo arbitrio del giudice. Noi diciamo ai tribunali civili: Quando abbiate innanzi a voi un delinquente, cioè non solo un debitore di mala fede, ma un de-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1877

bitore di quella mala fede qualificata, che si concreti nella specifica figura di un fatto, che il Codice penale dichiara reato; allora soltanto, se anche non esista giudicato penale, potrete apprezzare la natura del fatto, la gravità del danno e le circostanze della persona, e decidere se giustizia e convenienza consiglino di pronunziare l'arresto personale.

Non credo che possa sorgere dubbio intorno alla giustizia dell'ultima disposizione transitoria, la quale rende applicabile la nuova legge anche ai debiti anteriormente contratti, ed alle condanne già pronunziate o in corso di esecuzione.

La Camera ben sa essere principio elementare di diritto, che le leggi di ordine pubblico, le riforme legislative consistenti nell'abolire disposizioni di carattere odioso e penale, debbono produrre immediatamente il loro effetto, ed esercitare influenza anche sopra gli atti anteriori, e sulle persone già prima assoggettate ai provvedimenti, che si interdiccono e condannano per l'avvenire.

È quello che è avvenuto costantemente, allorchè furono abolite la schiavitù, la feudalità, i fedecomessi, allorchè in un nuovo Codice penale si è abolita o mitigata una qualunque penalità: in tutti questi casi le nuove leggi hanno una virtù di benigna retroattività, si applicano necessariamente anche a coloro che si trovavano dapprima vincolati o condannati.

« Potrebbe volersi (ha scritto il LAURENT) che sotto l'impero di una legge, la quale proclama non potersi impegnare la libertà del debitore, un creditore potesse ancora tenere in prigione il suo debitore? Tanto varrebbe il dire, che quando una legge abolisce la schiavitù, debba lasciare gli schiavi nelle catene! No, non può esistere diritto alcuno prevalente sul diritto alla libertà. »

Perciò la Francia, il Belgio, l'Austria, la Confederazione Germanica del Nord, l'Inghilterra hanno nelle loro leggi di abolizione dell'arresto personale altrettante disposizioni identiche a quelle, che già furono introdotte nella legge italiana del 1864 e nelle disposizioni transitorie del nostro Codice civile, ed a quelle che abbiamo scritte nel nostro odierno disegno di legge. Ciò non potrà incontrare, a mio avviso, difficoltà veruna.

Signori, sento vivissimo il bisogno di scusarmi per essermi dilungato al di là di quello che l'argomento avrebbe richiesto parlando a voi; ma ho inteso di parlare al paese, e di calmare le esagerate

apprensioni del commercio italiano, o per dir meglio, di coloro i quali hanno creduto di poter parlare a nome del commercio italiano. (*Segni di approvazione*)

Io spero, o signori, che la Camera procederà oltre, senza troppo lunghe discussioni intorno agli articoli, all'approvazione di questa legge di giustizia, di moralità, di progresso.

Sarà legge feconda di benefizi morali ed economici.

Sarà legge di abolizione, ma abolirà felicemente in Italia ad un tempo due immoralità, due flagelli sociali: l'arresto personale, e l'usura. (*Bene! Bravo!*)

Confido che darete favorevole il voto a questa riforma moralizzatrice dei costumi del popolo italiano.

Questo voto e questa legge saranno nel numero delle utili e benefiche riforme, di cui più si onorerà la memoria di questa XIII Legislatura italiana. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni generali*)

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

La Giunta delle elezioni ha depositato nella Segreteria della Camera le relazioni sulle elezioni dei collegi di Teano e di Montecorvino Rovella.

Coloro che ne vogliono prendere cognizione hanno il diritto di farlo.

Domani la seduta comincerà con l'appello nominale, e il nome degli assenti sarà stampato nella gazzetta ufficiale.

È necessario che la Camera sia in numero, perchè bisognerà votare su questa interessantissima legge, che discutiamo da parecchi giorni. (*Bene!*)

La seduta è levata alle 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
 - 2° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti.
- Discussione dei progetti di legge:
- 3° Convalidazione di un decreto relativo ad una convenzione stipulata per la continuazione dei servizi marittimi della *Trinacria*;
 - 4° Aggiunta all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare;
 - 5° Disposizioni concernenti la pesca;
 - 6° Sulle incompatibilità parlamentari.



